Spedizione in abbonamento postale – Gruppo I

Anno 116° — Numero 326

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Giovedì, 11 dicembre 1975

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI – TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 – 00100 ROMA – CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

AVVISO PER GLI ABBONATI

Si informa che l'invio della «Gazzetta Ufficiale» viene a cessare a partire dal 31 c.m. Pertanto, per evitare interruzioni e ritardi o disguidi nell'invio dei numeri arretrati, si prega di effettuare al più presto il versamento del canone di abbonamento per mezzo del modulo di c/c postale inviato agli abbonati dall'Istituto Poligrafico dello Stato.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1974

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 gennaio 1974, n. 953.
Autorizzazione all'automobile club di Livorno ad acquistare un immobile . . . Pag. 8659

1975

LEGGE 27 ottobre 1975, n. **608**.
Inquadramento giuridico degli insegnanti elementari di ruolo distaccati presso le scuole di polizia . . . Pag. 8659

LEGGE 15 novembre 1975, n. **609**.
Agevolazioni per il conseguimento di titoli professionali da parte del personale delle capitanerie di porto, dell'Arma dei carabinieri, del Corpi delle guardie di finanza e di pubblica sicurezza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Pag. 8660

LEGGE 15 novembre 1975, n. **610**.
Stanziamento della somma di lire 18 milioni per i lavori eseguiti a cura dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per consentire l'accesso in Bari della ferrovia Bari-Barletta . . . Pag. 8661

LEGGE 18 novembre 1975, n. **611**.
Provvedimenti urgenti per la vitivinicoltura . Pag. 8661

LEGGE 18 novembre 1975, n. **612**.
Proroga della legge 26 gennaio 1973, n. 13, relativa alla concessione di contributi dello Stato nelle spese di lotta contro le cocciniglie degli agrumi . . . Pag. 8661

LEGGE 18 novembre 1975, n. **613**.
Approvazione della copertura finanziaria dell'aumento degli importi delle indennità di rischio, di maneggio valori, di servizio notturno e per i servizi meccanografici previsti dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, emanato in attuazione dell'articolo 4 della legge 15 novembre 1973, n. 734 Pag. 8662

LEGGE 2 dicembre 1975, n. **614**.
Norme per la nomina al grado di vicebrigadiere nel Corpo degli agenti di custodia . . . Pag. 8662

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 agosto 1975, n. **615**.
Autorizzazione all'Istituto di patronato per l'assistenza sociale, in Roma, ad acquistare un immobile . . . Pag 8665

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 settembre 1975, n. **616**.
Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione provinciale allevatori di Campobasso . . . Pag. 8665

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 ottobre 1975, n. 617.

Riconoscimento della personalità giuridica della procura generalizia della congregazione delle suore eucaristiche, in Roma, ed autorizzazione alla stessa ad accettare una donazione . . . . Pag. 8665

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1975, n. 618.

Autorizzazione alla cassa mutua di malattia per gli esercenti attività commerciali della provincia di Varese ad acquistare un immobile . . . . Pag. 8665

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1975, n. 619.

Autorizzazione alla cassa mutua di malattia per gli artigiani della provincia di Cuneo ad acquistare un immobile. Pag. 8666

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 luglio 1975.

Iscrizione nel ruolo speciale del quadro del naviglio militare dello Stato della motovedetta costiera « CP 2025 », in dotazione al Corpo delle capitanerie di porto . . Pag. 8666

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 giugno 1975.

Sostituzione di un membro del comitato consultivo permanente per il diritto d'autore . . . . Pag. 8666

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1975.

Modificazione al decreto ministeriale 15 maggio 1968 relativo all'autorizzazione al comune di Amandola a contrarre un mutuo per la costruzione di un nuovo edificio giudiziario . . . . Pag. 8666

DECRETO MINISTERIALE 23 agosto 1975.

Sostituzione del presidente e di un membro supplente del comitato di cui all'art. 24 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, recante disposizioni sull'assicurazione ed il finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero, nonchè all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo . . . . Pag. 8667

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1975.

Nomina, per la regione Molise, della commissione di cui all'art. 2 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, concernente disciplina dell'attività sementiera, per il triennio 1975-77 . . . . . . Pag. 8667

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1975.

Nomina, per la regione Calabria, della commissione di cui all'art. 2 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, concernente disciplina dell'attività sementiera, per il triennio 1975-77 . . . . Pag. 8668

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1975.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Old Style, in Pratovecchio. Pag. 8668

DECRETO MINISTERIALE 14 ottobre 1975.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Snia-Viscosa, in Milano, stabilimento di Rieti . . . . Pag. 8669

DECRETO MINISTERIALE 14 ottobre 1975.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Manifattura tessile Godemini, in Montemurlo . . . . Pag. 8669

DECRETO MINISTERIALE 14 ottobre 1975.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Italenka, in Milano, stabilimento di Palestro . . . . Pag. 8669

DECRETO MINISTERIALE 14 ottobre 1975.

Proroga a trentanove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.I.F. - Società iniziative forlivesi, in Forlì Pag. 8670

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1975.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Valcam, in Busto Arsizio, stabilimento di Edolo . . . . Pag. 8670

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1975.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Cheddite Italia, in Livorno . . . . Pag. 8671

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1975.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Stec - Società tipografico editrice capitolina, in Roma . . . . Pag. 8671

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1975.

Iscrizione dell'associazione « Agri-sud - Associazione orto-floro-frutticola sud orientale », in Vittoria, nell'elenco nazionale di cui all'art. 5 della legge 27 luglio 1967, n. 622, recante disposizioni sulla organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli . . . . Pag. 8671

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1975.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Edisim confezioni, in Napoli . . . . Pag. 8672

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1975.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta cav. Giovanni Del Buono & Figli S.n.c., in Firenze . . . . Pag. 8672

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1975.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Amita S.r.l., in Firenze Pag. 8673

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1975.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Carapelli S.p.a., in Firenze. Pag. 8673

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1975.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta I. Binda S.p.a., in Milano. Pag. 8674

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1975.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Cave del Ticino S.p.a., in Tornavento (Varese) . . . . Pag. 8675

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1975.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Alfacavi cavi elettrici S.p.a., in Quattordio (Alessandria) . . . . Pag. 8675

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1975.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Moka Rica S.p.a., in Forlì. Pag. 8676

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1975.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Gruppo industrie alimentari S.p.a., in Livorno . . . . Pag. 8676

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1975.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sordelli & C., in Venegono Inferiore Pag. 8677

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1975.

Proroga a ventisette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. A.T.I. - Azienda tabacchi italiani, stabilimenti di Lanciano, Farina e S. Lucia di Battipaglia, S. Maria Capua Vetere, Alfani e Mattiello di Pontecagnano Pag. 8677

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1975.
Termini e modalità per la presentazione della dichiarazione di coltura e della domanda d'integrazione di prezzo per i semi di soia prodotti nel 1975 . . . Pag. 8678

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1975.
Caratteristiche funzionali ed approvazione dei tipi di autobus di cui all'art. 17 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, recante provvedimenti per il rilancio dell'economia riguardanti incentivi a favore delle piccole e medie imprese, agricoltura, interventi per il Mezzogiorno e trasporti. Pag. 8679

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della sanità:
Autorizzazione all'Università degli studi di Palermo ad istituire una scuola per infermieri professionali comprendente anche il terzo anno di insegnamento per l'abilitazione alle funzioni direttive . . . Pag. 8681
Proroga dell'autorizzazione alla vendita delle acque minerali « Fabia » e « Cintoia » in contenitori tetrabrik Pag. 8681

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:
Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Volturino . . . . . . Pag. 8681
Esito di ricorsi . . . . Pag. 8681

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:
Scioglimento di quarantotto società cooperative. Pag. 8681
Scioglimento di sessantaquattro società cooperative. Pag. 8682

Ministero del tesoro:
Consegna dei titoli al portatore del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 9 % - 1975-90 . . . . . . Pag. 8684
Esito di ricorso . . . . Pag. 8684
Media dei cambi e dei titoli . . . . Pag. 8684

CONCORSI ED ESAMI

Ministero del tesoro: Diario delle prove scritte del concorso, per esami, a sessanta posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva per i servizi amministrativi centrali . . . . Pag. 8685
Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Errata-corrige. Pag. 8685
Regione Piemonte: Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Torino . . . . Pag. 8685
Regione Lombardia:
Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Milano Pag. 8686
Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Varese . Pag. 8686
Regione Umbria: Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Terni . . . . Pag. 8686
Ufficio veterinario provinciale di Padova: Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Padova . . . . . Pag. 8687
Ospedale civile « SS. Annunziata » di Taranto: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . . Pag. 8687
Ospedali civili riuniti di Venezia: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 8687
Ospedale « S. Maria la Civita » di Spinazzola:
Concorso a posti di personale sanitario medico Pag. 8688
Concorsi riservati a posti di personale sanitario medico. Pag. 8688
Ospedale « Simiani » di Loiano: Concorso ad un posto di assistente medico . . . . Pag. 8688
Ospedale « SS. Salvatore » di Tolentino: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 8688
Ospedale « M. Santo » di Cosenza: Concorso ad un posto di farmacista . . . . Pag. 8688
Ospedale civile « S. Maria dei laici » di Amelia: Concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione. Pag. 8688

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 gennaio 1974, n. **953**.

Autorizzazione all'automobile club di Livorno ad acquistare un immobile.

N. 953. Decreto del Presidente della Repubblica 4 gennaio 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, l'automobile club di Livorno viene autorizzato ad acquistare in proprietà dal sig. Este Camuzzi, per il prezzo di L. 20.750.000, varie porzioni di fabbricato in Rosignano Marittimo (Livorno), frazione Solvay, via Aurelia, il tutto individuato nel nuovo catasto edilizio urbano alla partita 6003, foglio 79, mapp. 2015/9, 2 e 4, 2008 e 2009, da destinare a sede di delegazione ed autoscuola.

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1975
Atti di Governo, registro n. 14, foglio n. 100

LEGGE 27 ottobre 1975, n. **608**.

Inquadramento giuridico degli insegnanti elementari di ruolo distaccati presso le scuole di polizia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli insegnanti elementari di ruolo, collocati permanentemente fuori ruolo ai sensi dell'articolo 8 della legge 2 dicembre 1967, n. 1213, ed in servizio presso le scuole di polizia alla data dell'entrata in vigore della legge 11 giugno 1974, n. 253, continueranno a svolgere l'insegnamento di cultura generale e di altre materie svolte fino a tale data.

Nella determinazione del numero dei docenti, da nominare a norma dell'articolo 5 della legge 11 giugno 1974, n. 253, il Ministro per l'interno terrà conto del numero degli insegnanti già in servizio nelle scuole di polizia ai sensi del comma precedente.

Art. 2.

Lo stato giuridico ed il trattamento economico rimangono quelli in vigore per tale categoria di insegnanti nell'amministrazione di provenienza.

Art. 3.

Gli insegnanti elementari, di cui all'articolo 1, dovranno frequentare un corso di aggiornamento abilitante della durata di mesi tre, che sarà appositamente programmato dal Ministro per la pubblica istruzione di intesa con il Ministro per l'organizzazione della pubblica amministrazione. Alle spese occorrenti provvederà il Ministero della pubblica istruzione con i propri fondi di bilancio.

Art. 4.

Gli insegnanti elementari, che intendono essere restituiti nei ruoli di appartenenza, potranno indicare la sede di insegnamento di proprio gradimento.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 ottobre 1975

LEONE

MORO — MALFATTI — GUI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 15 novembre 1975, n. **609**.

Agevolazioni per il conseguimento di titoli professionali da parte del personale delle capitanerie di porto, dell'Arma dei carabinieri, dei Corpi delle guardie di finanza e di pubblica sicurezza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Coloro che provengono dal Corpo delle capitanerie di porto, dal Corpo equipaggi militari marittimi - ruolo servizi portuali e categoria nocchieri di porto, dall'Arma dei carabinieri e dai Corpi delle guardie di finanza e delle guardie di pubblica sicurezza possono, entro cinque anni dalla cessazione dal servizio e previa immatricolazione tra la gente di mare, a prescindere dal limite di età previsto dall'articolo 119 del codice della navigazione, conseguire i sottoelencati titoli professionali marittimi previsti dagli articoli 253, 253-*bis*, 254, 254-*bis*, 256, 257, 259, 270, 270-*bis*, 271 e 273 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), purchè siano in possesso dei requisiti indicati per ciascuno di essi, maturati durante la prestazione del servizio militare:

1) Padrone marittimo di prima classe per il traffico o padrone marittimo di prima classe per la pesca, purchè:

a) abbiano raggiunto almeno il grado di capo di prima classe o di maresciallo maggiore in servizio permanente;

b) abbiano compiuto 4 anni di navigazione in servizio di coperta su navi di altura dei quali almeno uno al comando di unità di dislocamento non inferiore a 200 tonnellate;

c) abbiano superato apposito esame secondo i programmi stabiliti con decreto del Ministro per la marina mercantile.

2) Padrone marittimo di seconda classe per il traffico o padrone marittimo di seconda classe per la pesca, purchè:

a) abbiano raggiunto almeno il grado di capo di terza classe o di maresciallo ordinario in servizio permanente;

b) abbiano compiuto 4 anni di navigazione in servizio di coperta su navi di altura dei quali almeno uno al comando di unità di dislocamento non inferiore a 100 tonnellate o dotate di impianto di propulsione endotermica di potenza non inferiore a 1.000 cavalli asse.

3) Marinaio autorizzato al traffico o marinaio autorizzato alla pesca, purchè:

a) abbiano raggiunto almeno il grado di secondo capo o brigadiere in servizio permanente o volontario;

b) abbiano compiuto 4 anni di navigazione in servizio di coperta su navi di altura dei quali almeno uno al comando.

4) Capo barca per il traffico nello Stato, purchè abbiano compiuto trenta mesi di navigazione in servizio di coperta.

5) Meccanico navale di prima classe specializzato, purchè:

a) abbiano raggiunto almeno il grado di capo di prima classe o di maresciallo maggiore in servizio permanente;

b) abbiano compiuto 4 anni di navigazione in servizio di macchina dei quali almeno uno alla direzione di macchina di unità dotate di impianto di propulsione endotermica di potenza non inferiore a 1.000 cavalli asse.

L'abilitazione è valida solo per navi con propulsione endotermica.

6) Meccanico navale di prima classe, purchè:

a) abbiano raggiunto almeno il grado di capo di terza classe o di maresciallo ordinario in servizio permanente;

b) abbiano compiuto 4 anni di navigazione in servizio di macchina dei quali almeno uno alla direzione di macchina di unità dotate di impianto di propulsione endotermica di potenza non inferiore a 500 cavalli asse.

L'abilitazione è valida solo per navi con propulsione endotermica.

7) Meccanico navale di seconda classe per motonavi, purchè:

a) abbiano raggiunto almeno il grado di secondo capo o di brigadiere;

b) abbiano compiuto tre anni di navigazione in servizio di macchina dei quali almeno uno su unità dotate di impianti di propulsione endotermica di potenza non inferiore a 500 cavalli asse.

8) Motorista abilitato, purchè abbiano compiuto almeno due anni di imbarco in servizio di macchina su unità dotate di impianto di propulsione endotermica.

Art. 2.

Coloro che provengono dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono, entro cinque anni dalla cessazione del servizio e previa immatricolazione tra la gente di mare, conseguire i sottoelencati titoli professionali marittimi previsti dagli articoli 259, 271 e 273 del regola-

mento per l'esecuzione del codice della navigazione, purchè siano in possesso dei requisiti indicati per ciascuno di essi, maturati durante la prestazione del servizio:

1) Capo barca per il traffico nello Stato, purchè siano stati addetti per almeno trenta mesi al servizio di coperta su mezzi nautici.

2) Meccanico navale di seconda classe per motonavi, purchè:

a) abbiano raggiunto la qualifica di capo squadra;

b) siano stati addetti al servizio di macchina su mezzi nautici per almeno tre anni dei quali almeno uno su unità dotate di impianto di propulsione endotermica di potenza non inferiore a 500 cavalli asse.

3) Motorista abilitato, purchè siano stati addetti per almeno due anni al servizio di macchina su unità dotate di impianto di propulsione endotermica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 novembre 1975

LEONE

MORO — GIOIA

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 15 novembre 1975, n. **610**.

Stanziamento della somma di lire 18 milioni per i lavori eseguiti a cura dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per consentire l'accesso in Bari della ferrovia Bari-Barletta.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 18 milioni per l'esecuzione dei lavori, a cura dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, necessari per consentire l'accesso in Bari del tronco ferroviario Bitonto-Bari della ferrovia Bari-Barletta.

All'onere di lire 18 milioni derivante dall'attuazione della presente legge si provvede a carico della disponibilità del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1972, a tal uopo intendendosi prorogato il termine indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 novembre 1975

LEONE

MORO — MARTINELLI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 18 novembre 1975, n. **611**.

Provvedimenti urgenti per la vitivinicoltura.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 15 miliardi, per l'anno finanziario 1975, per la concessione da parte delle regioni, sulla base di proprie leggi, di anticipazioni, fidejussioni e concorsi negli interessi su prestiti a favore delle cantine sociali, per consentire alle cantine sociali medesime di corrispondere acconti ai soci, con riferimento al prezzo di orientamento comunitario del vino, per le uve conferite nella vendemmia 1975.

Lo stanziamento sarà iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste che, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, provvederà, sentita la commissione di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, al riparto delle relative disponibilità finanziarie tra le regioni, comprese quelle a statuto speciale, e le province autonome di Trento e Bolzano in relazione alla quantità di prodotto conferita nel 1975.

All'onere derivante dalla presente legge si farà fronte mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1975.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 novembre 1975

LEONE

MORO — MARCORA — COLOMBO — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 18 novembre 1975, n. **612**.

Proroga della legge 26 gennaio 1973, n. 13, relativa alla concessione di contributi dello Stato nelle spese di lotta contro le cocciniglie degli agrumi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La legge 15 dicembre 1967, n. 1227, per la concessione di contributi dello Stato nelle spese di lotta contro le cocciniglie degli agrumi, prorogata per il biennio 1972-73 con legge 26 gennaio 1973, n. 13, è ulteriormente prorogata per il biennio 1974-75.

Art. 2.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 190 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1974 e 1975.

Art. 3.

Il contributo di cui all'articolo 2, n. 5, della legge 26 febbraio 1952, n. 136, sarà determinato annualmente con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, entro il limite massimo di lire 30 milioni annui e graverà sull'autorizzazione di spesa di cui al precedente articolo 2.

Art. 4.

Alla copertura della spesa di lire 190 milioni per ciascuno degli anni 1974 e 1975 si provvede rispettivamente a carico del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1974 e con corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione dello stesso Ministero per l'anno 1975.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 novembre 1975

LEONE

MORO — MARCORA — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 18 novembre 1975, n. **613**.

Approvazione della copertura finanziaria dell'aumento degli importi delle indennità di rischio, di maneggio valori, di servizio notturno e per i servizi meccanografici previsti dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, emanato in attuazione dell'articolo 4 della legge 15 novembre 1973, n. 734.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di L. 3.500.000.000 ai fini dell'aumento degli importi delle indennità di rischio, di maneggio valori, di servizio notturno e per i servizi meccanografici di cui al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, emanato in attuazione dell'articolo 4 della legge 15 novembre 1973, n. 734.

I nuovi importi delle indennità predette competono dal 1° gennaio 1975 nella misura indicata nell'allegata tabella.

Art. 2.

Le misure delle indennità di cui all'articolo precedente sono dovute anche al personale della carriera direttiva, esclusi i dirigenti, cui competano le analoghe indennità previste nel regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146.

Art. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede, per gli anni finanziari 1975 e 1976, mediante riduzione dei fondi speciali di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1975 ed al capitolo corrispondente per l'anno finanziario 1976.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccoltà ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 novembre 1975

LEONE

MORO — COLOMBO — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

TABELLA

Indennità	Gruppo o categoria	Importo
a) giornaliera di rischio (articolo 1 del regolamento)	I	1.250
	II	1.000
	III	700
	IV	450
	V	400
b) giornaliera meccanografica (articolo 4 del regolamento)	unica	400
c) giornaliera di maneggio valori di cassa (articolo 4 del regolamento)	a	400
	b	300
	c	150
d) orario di servizio notturno	unica	150

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MORO

LEGGE 2 dicembre 1975, n. **614**.

Norme per la nomina al grado di vicebrigadiere nel Corpo degli agenti di custodia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Per il conferimento del grado di vicebrigadiere nel Corpo degli agenti di custodia è richiesto il possesso dei requisiti fisici, morali, di carattere, intellettuali, di cultura e professionali necessari per bene adempiere le funzioni del nuovo grado.

E', inoltre, necessario avere riportato le classifiche indicate nei successivi articoli. Qualora tali classifiche non siano state attribuite per assenza dal servizio determinata da malattia dipendente da causa di servizio, si fa riferimento, ai fini dell'ammissione agli esami e agli scrutini, all'ultima o alle ultime classifiche attribuite o, se queste mancano, al giudizio espresso nei rapporti informativi per i periodi di servizio prestati.

Aver disimpegnato bene le funzioni del proprio grado è condizione indispensabile ma non sufficiente per l'avanzamento al grado superiore.

CAPO II

CONFERIMENTO DEL GRADO DI VICEBRIGADIERE

Sezione I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 2.

Il conferimento del grado di vicebrigadiere ha luogo:

1) per i nove decimi dei posti disponibili alla data del bando mediante concorso per esami, al quale possono partecipare gli appuntati e le guardie in possesso dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5 ed a seguito di esito favorevole del corso allievi sottufficiali. La frazione di posto è computata per posto intero;

2) per il restante decimo, mediante esame di idoneità al quale possono partecipare gli appuntati in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 13.

I posti non coperti ai sensi del numero 1 del precedente comma sono portati in aumento a quelli da conferire mediante esame di idoneità.

Art. 3.

Il concorso e l'esame di idoneità di cui all'articolo 2 sono indetti con decreto ministeriale da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia.

Il termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore a trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto.

Sezione II

CONCORSO PER ESAMI

Art. 4.

Per partecipare al concorso di cui all'articolo 2 gli appuntati e le guardie debbono aver prestato almeno tre anni di servizio effettivo nel Corpo degli agenti di custodia e non aver superato il 35° anno di età.

Per gli appuntati e le guardie in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado ovvero di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o titolo equipollente l'anzidetto periodo di servizio è rispettivamente ridotto ad anni due ed anni uno.

Il limite di età di cui al primo comma è elevato a 37 anni per gli ex combattenti e categorie equiparate per legge.

Art. 5.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono aver dato prova di adeguata capacità professionale, diligenza e buona condotta, aver riportato nel biennio precedente o, se questo non sia trascorso, per quelli in possesso di diploma di istruzione secondaria o equipollente, nel primo anno di servizio, classifica non inferiore a « buono » e non trovarsi sottoposti ad esperimento per rafferma.

Sono esclusi dall'ammissione:

a) coloro i quali per tre volte in precedenti concorsi per l'ammissione al corso allievi sottufficiali o negli esami finali del corso stesso non abbiano conseguito l'idoneità;

b) coloro i quali, nei due anni precedenti alla data del bando o successivamente, abbiano riportato la sanzione della riduzione di paga di secondo grado o altra più grave.

Il giudizio sul possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso è demandato alla commissione centrale di cui all'articolo 3 del regolamento per il Corpo degli agenti di custodia approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584.

Art. 6.

L'esame di concorso consiste in due prove: una scritta ed una orale.

Per la prova scritta il candidato ha facoltà di scelta nell'ambito di una terna di temi concernenti argomenti di carattere generale relativi ai servizi d'istituto.

La prova orale verte su materie attinenti ai servizi d'istituto.

La data della prova scritta deve essere comunicata ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno sei decimi.

La prova orale è superata se il candidato consegue votazione non inferiore a sei decimi.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale è data comunicazione, con la indicazione del voto riportato nella prova scritta.

Al candidato deve essere data comunicazione per la presentazione alla prova orale almeno venti giorni prima di quello in cui detta prova avrà luogo.

Le prove di esame hanno luogo a Roma.

Il giudizio sull'idoneità e la formazione delle graduatorie sono demandati ad una commissione giudicatrice costituita dal direttore dell'ufficio preposto al personale degli agenti di custodia, o da chi ne fa le veci in caso di assenza od impedimento, che la presiede, da un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena avente qualifica non inferiore a direttore capo e da un ufficiale del Corpo degli agenti di custodia.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato della carriera di concetto dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena o delle cancellerie e segreterie giudiziarie addetto alla Direzione generale degli istituti di prevenzione e pena.

La graduatoria di merito viene formata sulla base del punteggio attribuito al candidato sommando il voto della prova scritta con quello della prova orale.

A parità di voti ha la precedenza il concorrente che riveste il grado di appuntato; a parità di grado vale l'ordine di precedenza nel ruolo di anzianità.

Art. 7.

I vincitori del concorso di cui all'articolo 6 sono ammessi a frequentare il corso allievi sottufficiali.

I vincitori del concorso, i quali, per infermità o per altra causa indipendente dalla loro volontà, non abbiano potuto essere inviati al corso allievi sottufficiali, sono ammessi a frequentare il corso successivo.

Non sono ammessi al corso coloro i quali, successivamente all'ammissione al concorso, riportino la sanzione della riduzione di paga di secondo grado non inferiore a dieci giorni od altra più grave.

Art. 8.

Il corso allievi sottufficiali ha carattere strettamente professionale, ha durata non inferiore a sei mesi ed ha luogo presso una scuola o uno stabilimento penitenziario designato dal Ministero di grazia e giustizia.

Le materie di insegnamento ed ogni altra modalità di svolgimento del corso sono stabilite dal regolamento per il Corpo degli agenti di custodia.

Il Ministro per la grazia e giustizia, su proposta del direttore della scuola, ha la facoltà di escludere dal corso, rinviandoli alle rispettive sedi, gli allievi che per insufficienza di requisiti morali, fisici, intellettuali ed attitudinali o per motivi disciplinari si dimostrino non idonei a disimpegnare le funzioni del grado di sottufficiale.

Gli allievi che siano rimasti assenti dal corso per più di 45 giorni o che non abbiano potuto sostenere gli esami per infermità o per altra causa indipendente dalla loro volontà, sono rinviati a frequentare il corso successivo; la stessa disposizione si applica agli allievi che siano rimasti assenti per più di 30 giorni e che ne facciano domanda. In quest'ultimo caso il rinvio può avvenire una sola volta.

I posti da conferire in conformità al secondo comma dell'articolo 7 ed al precedente comma sono portati in diminuzione a quelli da ricoprire con i concorsi successivi.

Sono esclusi dal corso gli allievi che riportino la sanzione della riduzione di paga di secondo grado od altra più grave.

Art. 9.

Al termine del corso gli allievi debbono sostenere un esame finale costituito da una prova scritta ed una orale sulle materie che hanno formato oggetto di insegnamento.

Per la pubblicità delle votazioni conseguite alle prove scritte ed orali si applicano le norme di cui all'articolo 6.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno sei decimi nella prova scritta.

La prova orale è superata se il candidato consegue una votazione non inferiore a sette decimi.

La graduatoria è stabilita dalla media dei voti riportati nelle prove scritte ed orali.

A parità di votazione ha la precedenza il concorrente che riveste il grado di appuntato; a parità di grado vale l'ordine di precedenza nel ruolo di anzianità.

Art. 10.

Il giudizio sugli esami finali e la formazione della graduatoria definitiva ai fini del conferimento del grado di vicebrigadiere sono demandati ad una commissione composta dal direttore della scuola, che la presiede, e dai docenti delle singole materie.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato di concetto dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena.

Art. 11.

Gli allievi che, per malattia o altra causa di forza maggiore, non abbiano potuto partecipare agli esami finali sono ammessi ad una sessione straordinaria di esami, da tenersi secondo le stesse norme di cui agli articoli precedenti entro 30 giorni dalla conclusione degli esami finali del corso.

Art. 12.

Gli allievi risultati idonei negli esami finali di cui agli articoli 9 e 11 sono iscritti in una graduatoria unica di merito; la graduatoria è comunicata al Ministero di grazia e giustizia.

Il Ministro per la grazia e giustizia, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria e conferisce la nomina al grado di vicebrigadiere.

La nomina è conferita secondo l'ordine della graduatoria e con decorrenza dalla data del decreto.

Sezione III

ESAME DI IDONEITÀ

Art. 13.

All'esame di idoneità per il conferimento del grado di vicebrigadiere sono ammessi gli appuntati, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1 e con almeno cinque anni di anzianità di grado, i quali abbiano riportato nell'ultimo quinquennio la classifica di « ottimo » e non siano sottoposti ad esperimento per rafferma.

Sono esclusi dall'ammissione:

a) coloro i quali per due volte in precedenti esami di idoneità non siano risultati idonei;

b) coloro i quali nei due anni precedenti la data del bando o successivamente abbiano riportato la sanzione della riduzione di paga di secondo grado o altra più grave.

Il giudizio sul possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso è demandato alla commissione centrale di cui al precedente articolo 5.

Art. 14.

L'esame di idoneità consiste in una prova orale su materie attinenti ai servizi di istituto.

Al candidato deve essere data comunicazione della data di svolgimento della prova orale almeno venti giorni prima di quello in cui detta prova avrà luogo.

La prova d'esame ha luogo a Roma.

Il giudizio sulla idoneità e la formazione della graduatoria sono demandati ad una commissione giudicatrice composta ai sensi dell'articolo 6.

Sono dichiarati idonei coloro i quali conseguono nella prova d'esame una votazione non inferiore a sei decimi.

A parità di voti vale l'ordine di precedenza nel ruolo di anzianità e, a parità di anzianità, l'età.

Art. 15.

Il Ministro per la grazia e giustizia, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria e conferisce la nomina al grado di vicebrigadiere.

La nomina è conferita secondo l'ordine della graduatoria, con decorrenza dalla data del decreto, e, in ogni caso, non anteriore alla data del decreto di cui all'ultimo comma dell'articolo 12.

I vicebrigadieri nominati ai sensi del presente articolo sono iscritti nel ruolo dopo l'ultimo pari grado nominato ai sensi dell'articolo 12.

RINVIO

Art. 16.

Per quanto non regolato dalla presente legge, si applicano le norme della legge 18 febbraio 1963, n. 173, e successive modificazioni.

NORME TRANSITORIE

Art. 17.

Al primo concorso ed al primo esame di idoneità banditi successivamente all'entrata in vigore della presente legge, possono partecipare gli appuntati e le guardie che siano in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 22 del regolamento per il Corpo degli agenti di custodia approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, se più favorevoli.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 dicembre 1975

LEONE

MORO — REALE — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 agosto 1975, n. **615**.

Autorizzazione all'Istituto di patronato per l'assistenza sociale, in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 615. Decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'Istituto di patronato per l'assistenza sociale (I.P.A.S.), in Roma, viene autorizzato ad acquistare, al prezzo di L. 30.000.000, un appartamento sito in Cagliari, viale Regina Margherita, 16, composto di 11 vani, di proprietà della signora Carmen Atzeri ved. Loriga, distinto nel nuovo catasto edilizio urbano alla partita 663, foglio 18, particella 3092 sub 13, categoria *A/2*, classe 4, r.c. L. 7601, come da atto di compravendita in data 12 ottobre 1972, n. 92988 di repertorio, a rogito avv. Marco Panvini-Rosati, notaio in Roma, riservato ad uso diretto dell'ente.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1975
Atti di Governo, registro n. 14, foglio n. 42

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 settembre 1975, n. **616**.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione provinciale allevatori di Campobasso.

N. 616. Decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'associazione provinciale allevatori di Campobasso.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1975
Atti di Governo, registro n. 14, foglio n. 104

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 ottobre 1975, n. **617**.

Riconoscimento della personalità giuridica della procura generalizia della congregazione delle suore eucaristiche, in Roma, ed autorizzazione alla stessa ad accettare una donazione.

N. 617. Decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della procura generalizia della congregazione delle suore eucaristiche, in Roma. L'ente stesso viene, altresì autorizzato ad accettare una donazione, consistente in un immobile sito in Maddaloni (Caserta), descritto e valutato in L. 40.887.000 nella perizia giurata 28 febbraio-3 marzo 1975 del geometra Domenico Ulini, disposta dalla religiosa Carolina Sardiello con atto pubblico 22 febbraio 1975, n. 167424/15763 di repertorio, a rogito dott. Umberto Caporaso, notaio in S. Maria Capua Vetere (Caserta).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1975
Atti di Governo, registro n. 14, foglio n. 52

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1975, n. **618**.

Autorizzazione alla cassa mutua di malattia per gli esercenti attività commerciali della provincia di Varese ad acquistare un immobile.

N. 618. Decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, la cassa mutua di malattia per gli esercenti attività commerciali della provincia di Varese viene autorizzata ad acquistare, per il prezzo di L. 40.000.000, la porzione d'immobile rappresentata da un ufficio al piano terreno, uno al primo piano, con unita cantina, dell'edificio sito in Varese, via Speroni n. 5, di proprietà della « Paroga Anstalt », descritta coi mappali 7942/3 e 7942/4, come da rogito per notaio Riccardo Morganti del 30 dicembre 1969, n. 43489 di repertorio, da adibire a sede dell'ente.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1975
Atti di Governo, registro n. 14, foglio n. 106

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1975, n. 619.

Autorizzazione alla cassa mutua di malattia per gli artigiani della provincia di Cuneo ad acquistare un immobile.

N. 619. Decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, la cassa mutua di malattia per gli artigiani della provincia di Cuneo viene autorizzata ad acquistare, per il prezzo di lire 35.000.000, una porzione d'immobile rappresentata da un appartamento al primo piano, locali cantina e autorimessa dello stabile sito in Cuneo, via 1° Maggio n. 8, di proprietà dell'impresa « Geom. Giuseppe Gullino » facente parte di uno stabile costruito su una area distinta in catasto al foglio 90, particelle 474/*a* e 474/*b*, come da rogito per notaio Mario Oppio del 27 dicembre 1965, n. 33814 di repertorio, da adibire a sede dell'ente.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1975
Atti di Governo, registro n. 14, foglio n. 103

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 luglio 1975.

Iscrizione nel ruolo speciale del quadro del naviglio militare dello Stato della motovedetta costiera « CP 2025 », in dotazione al Corpo delle capitanerie di porto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Marina militare, e successive modificazioni;

Visto il decreto interministeriale 13 maggio 1968, che detta le norme di attuazione del decreto presidenziale n. 585 del 6 marzo 1968;

Visto il decreto presidenziale n. 1199 del 13 dicembre 1973;

Su proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per la marina mercantile;

Decreta:

Articolo unico

La motovedetta costiera « CP 2025 », affidata in dotazione al Corpo delle capitanerie di porto per i compiti di polizia marittima, assistenza e salvataggio, viene iscritta nel ruolo speciale del naviglio per la vigilanza costiera del quadro del naviglio militare dello Stato, a decorrere dal 15 luglio 1975.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 26 luglio 1975

LEONE

FORLANI — GIOIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1975
Registro n. 28 Difesa, foglio n. 10

(10608)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 giugno 1975.

Sostituzione di un membro del comitato consultivo permanente per il diritto d'autore.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, sulla protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, che all'art. 191, lettera *g*), nello stabilire la composizione del comitato consultivo permanente per il diritto d'autore, include come membro di diritto il presidente della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1975, registro n. 3 Presidenza, foglio n. 388, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 21 giugno 1975, con il quale il dott. Valentino Bompiani è stato nominato presidente della S.I.A.E. per il periodo residuo del triennio 1973-75 in sostituzione del dott. Antonio Ciampi, deceduto;

Visto il proprio decreto in data 9 giugno 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1973, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 321, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in data 2 gennaio 1974, concernente la costituzione del comitato consultivo permanente per il diritto d'autore per il quadriennio 1973-76;

Decreta:

Il dott. Valentino Bompiani è chiamato a far parte del comitato consultivo permanente per il diritto d'autore in sostituzione del dott. Antonio Ciampi, per il periodo della sua carica di presidente della S.I.A.E.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1975

p. *Il Presidente*: SALIZZONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1975
Registro n. 7 Presidenza, foglio n. 137

(10242)

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1975.

Modificazione al decreto ministeriale 15 maggio 1968 relativo all'autorizzazione al comune di Amandola a contrarre un mutuo per la costruzione di un nuovo edificio giudiziario.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 15 maggio 1968, registrato alla Corte dei conti, addì 16 settembre 1968, con il quale il comune di Amandola è stato autorizzato a contrarre un mutuo con la Cassa depositi e prestiti per la costruzione di un nuovo edificio giudiziario ed ha ottenuto un contributo straordinario annuo sul rateo d'ammortamento del mutuo medesimo;

Considerato che l'art. 4 del suddetto decreto ha subordinato il pagamento del contributo alla dimostrazione dei lavori eseguiti, da effettuarsi mediante produzione di stati di avanzamento;

Considerato che in base alle norme istitutive della Cassa depositi e prestiti il contributo da parte delle amministrazioni concedenti deve essere corrisposto a decorrere dall'inizio dell'ammortamento del prestito, in corrispondenza del periodo nel quale devono essere versate le rate di ammortamento da parte degli enti mutuatari;

Ritenuta la necessità di modificare il suddetto decreto sopprimendone l'art. 4;

Decreta:

L'art. 4 del decreto interministeriale 15 maggio 1968, registrato alla Corte dei conti, addì 16 settembre 1968, è soppresso.

Roma, addì 16 luglio 1975

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

Il Ministro per l'interno
GUI

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1975
Registro n. 27 Giustizia, foglio n. 151

(10314)

DECRETO MINISTERIALE 23 agosto 1975.

Sostituzione del presidente e di un membro supplente del comitato di cui all'art. 24 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, recante disposizioni sull'assicurazione ed il finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero, nonchè all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER GLI AFFARI ESTERI, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 24 della legge 28 febbraio 1967, n. 131 (*Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 30 marzo 1967), recante disposizioni sull'assicurazione ed il finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero, nonché all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo;

Vista la legge 24 maggio 1967, n. 451 (*Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 27 giugno 1967), concernente l'ulteriore integrazione dello stanziamento e modifiche della legge 9 gennaio 1962, n. 1, recante norme per l'esercizio del credito navale;

Visto il decreto ministeriale del 19 gennaio 1971, con il quale il prof. Gastone Miconi, direttore generale del tesoro del Ministero del tesoro, è stato nominato presidente del comitato di cui all'art. 24 della legge 28 febbraio 1967, n. 131;

Vista la nota n. 510455 del 21 agosto 1975, con la quale il Ministero del tesoro ha comunicato che il professor Gastone Miconi è stato nominato presidente della commissione nazionale per le società e la borsa;

Visto il decreto ministeriale del 10 settembre 1970, con il quale il consigliere d'ambasciata Dino Cappello è stato nominato membro sostituto in seno al suddetto comitato, in rappresentanza del Ministero degli affari esteri;

Vista la nota n. 49633 del 2 agosto 1975, con la quale il Ministero degli affari esteri designa il consigliere d'ambasciata Giacomo Attolico quale membro sostituto in seno al predetto comitato, in luogo dell'inviato straordinario e ministro plenipotenziario di prima classe Dino Cappello;

Decreta:

Il prof. Ferdinando Ventriglia, direttore generale del tesoro del Ministero del tesoro, è nominato presidente del comitato di cui all'art. 24 della legge 28 febbraio 1967 n. 131, in sostituzione del prof. Gastone Miconi.

Il consigliere d'ambasciata Giacomo Attolico è nominato membro sostituto in seno al predetto comitato, in luogo dell'inviato straordinario e ministro plenipotenziario di prima classe Dino Cappello, in rappresentanza del Ministero degli affari esteri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 agosto 1975

Il Ministro per il commercio con l'estero
DE MITA

Il Ministro per gli affari esteri
RUMOR

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(10221)

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1975.

Nomina, per la regione Molise, della commissione di cui all'art. 2 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, concernente disciplina dell'attività sementiera, per il triennio 1975-77.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 322 del 22 dicembre 1971, che disciplina l'attività sementiera;

Considerato che, a norma dell'art. 2 della citata legge, la produzione a scopo di vendita dei prodotti sementieri è subordinata al possesso di apposita licenza rilasciata dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura dove ha sede lo stabilimento, su parere di una commissione istituita presso l'ispettorato agrario compartimentale competente per territorio;

Ritenuta la necessità di far luogo, per il triennio 1975-77, alla nomina della predetta commissione presso l'ispettorato agrario compartimentale per la regione Molise;

Vista la proposta formulata dall'Associazione italiana produttori e selezionatori di sementi agricole con lettera n. 866 del 22 marzo 1975 e dalla Federazione italiana dei consorzi agrari con lettera del 2 aprile 1975;

Vista la lettera n. 7211 del 21 luglio 1975, con la quale l'assessorato all'agricoltura e foreste per la regione Molise, designa il presidente della commissione;

Decreta:

Per la regione Molise la commissione di cui alle premesse per il triennio 1975-77 è così composta:

Accarino dott. Pasquale, capo dell'ispettorato agrario compartimentale che la presiede;

Vincenzo prof. Tullio, direttore dell'osservatorio per le malattie delle piante di Pescara;

Cucurachi prof. Angelo, direttore dell'istituto sperimentale per l'elaiotecnica di Pescara;

Brighina dott. Aldo, direttore incaricato di sezione dell'istituto sperimentale per l'elaiotecnica di Pescara;

Cicchetti dott. Giuseppe, rappresentante dei produttori di sementi;

Porretti rag. Armando, rappresentante della Federazione italiana dei consorzi agrari.

La commissione viene integrata, di volta in volta, dal capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, da un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, da due rappresentanti provinciali degli agricoltori e da due rappresentanti provinciali dei coltivatori diretti nominati dalle rispettive associazioni di categorie per l'esame delle domande di licenza presentate dalle ditte delle rispettive province.

Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un funzionario dell'ispettorato agrario compartimentale.

Roma, addì 8 ottobre 1975

Il Ministro: MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 novembre 1975
Registro n. 17 Agricoltura, foglio n. 240

(10068)

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1975.

Nomina, per la regione Calabria, della commissione di cui all'art. 2 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, concernente disciplina dell'attività sementiera, per il triennio 1975-77.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 322 del 22 dicembre 1971, che disciplina l'attività sementiera;

Considerato che, a norma dell'art. 2 della citata legge, la produzione a scopo di vendita dei prodotti sementieri è subordinata al possesso di apposita licenza rilasciata dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura dove ha sede lo stabilimento, su parere di una commissione istituita presso l'ispettorato agrario compartimentale competente per territorio;

Ritenuta la necessità di far luogo, per il triennio 1975-77, alla nomina della predetta commissione presso l'ispettorato agrario compartimentale per la regione Calabria;

Viste le proposte formulate dall'Associazione italiana produttori e selezionatori di sementi agricole con lettera n. 866 del 22 marzo 1975 e dalla Federazione italiana dei consorzi agrari con lettera 2 aprile 1975;

Vista la lettera n. 6234 del 7 luglio 1975, con la quale l'assessorato all'agricoltura della Calabria designa il presidente della commissione;

Decreta:

Per la regione Calabria la commissione di cui alle premesse per il triennio 1975-77 è così composta:

Gualtieri dott. Nicola, capo dell'ispettorato agrario compartimentale per la Calabria che la presiede;

Cigliano dott. Giuseppe, direttore dell'osservatorio per le malattie delle piante di Catanzaro;

Fiorino prof. Piero, direttore dell'istituto sperimentale per l'olivicoltura di Cosenza;

Spina prof. Paolo, direttore dell'istituto sperimentale per l'agricoltura di Acireale (Catania);

d'Eugenio Rivo, rappresentante dei produttori di sementi;

Spada dott. Ubaldo, rappresentante della Federazione italiana dei consorzi agrari.

La commissione viene integrata, di volta in volta, dal capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, da un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, da due rappresentanti provinciali degli agricoltori e da due rappresentanti provinciali dei coltivatori diretti nominati dalle rispettive associazioni di categoria per l'esame delle domande di licenza presentate dalle ditte delle rispettive provincie.

Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un funzionario dell'ispettorato agrario compartimentale.

Roma, addì 8 ottobre 1975

Il Ministro: MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 novembre 1975
Registro n. 17 Agricoltura, foglio n. 248

(10069)

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1975.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Old Style, in Pratovecchio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la ditta Old Style di Pratovecchio (Arezzo), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Old Style di Pratovecchio (Arezzo).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° dicembre 1974 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 ottobre 1975

p. *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DEL NERO

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(10617)

DECRETO MINISTERIALE 14 ottobre 1975.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Snia-Viscosa, in Milano, stabilimento di Rieti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;
Considerato che la S.p.a. Snia-Viscosa, con sede in Milano, stabilimento di Rieti, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;
Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Snia-Viscosa, con sede in Milano, stabilimento di Rieti.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 15 gennaio 1975 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 ottobre 1975

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(10615)

DECRETO MINISTERIALE 14 ottobre 1975.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Manifattura tessile Godemini, in Montemurlo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;
Considerato che la ditta Manifattura tessile Godemini di Montemurlo (Firenze), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;
Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Manifattura tessile Godemini di Montemurlo (Firenze).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 9 settembre 1974 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 ottobre 1975

p. *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DEL NERO

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(10618)

DECRETO MINISTERIALE 14 ottobre 1975.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Italenka, in Milano, stabilimento di Palestro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. Italenka, con sede legale in Milano, stabilimento di Palestro (Pavia), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Italenka, con sede legale in Milano, stabilimento di Palestro (Pavia).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 19 maggio 1975 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 ottobre 1975

p. *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DEL NERO

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(10613)

DECRETO MINISTERIALE 14 ottobre 1975.

Proroga a trentanove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.I.F. - Società iniziative forlivesi, in Forlì.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 19 febbraio 1973 di dichiarazione della sussistenza della condizione di conversione aziendale della S.I.F. - Società iniziative forlivesi, in Forlì, con effetto dal 13 novembre 1972;

Visti i decreti ministeriali 12 maggio 1973, 20 luglio 1973, 13 novembre 1973, 12 febbraio 1974, 22 maggio 1974, 1° agosto 1974, 7 novembre 1974, 21 febbraio 1975 e 12 maggio 1975 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.I.F. - Società iniziative forlivesi, in Forlì, è prolungata a trentanove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 ottobre 1975

p. *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DEL NERO

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(10401)

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1975.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Valcam, in Busto Arsizio, stabilimento di Edolo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. Valcam, con sede in Busto Arsizio e stabilimento di Edolo (Brescia), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Valcam, con sede in Busto Arsizio e stabilimento di Edolo (Brescia).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 31 ottobre 1974 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1975

p. *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DEL NERO

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(10616)

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1975.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Cheddite Italia, in Livorno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. Cheddite Italia di Livorno ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Cheddite Italia di Livorno.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° dicembre 1974 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 ottobre 1975

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(10857)

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1975.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Stec - Società tipografico editrice capitolina, in Roma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. Stec - Società tipografico editrice capitolina di Roma, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Stec - Società tipografico editrice capitolina di Roma.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 29 giugno 1975 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 ottobre 1975

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(10619)

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1975.

Iscrizione dell'associazione « Agri-sud - Associazione ortofloro-frutticola sud orientale », in Vittoria, nell'elenco nazionale di cui all'art. 5 della legge 27 luglio 1967, n. 622, recante disposizioni sulla organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 27 luglio 1967, n. 622, recante disposizioni sulla organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli, ai sensi della quale possono essere ammesse ai benefici da essa previsti le organizzazioni dei produttori ortofrutticoli, che, in possesso di determinati requisiti, vengono iscritte in apposito elenco nazionale;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165;

Vista la domanda, in data 31 maggio 1974, con la quale l'associazione « Agri-sud - Associazione orto-floro-frutticola sud orientale », con sede in Vittoria, ha chiesto di essere iscritta nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e la documentazione che, a corredo delle domande, la precitata associazione ha prodotto giusto l'art. 2 del surrichiamato regolamento di esecuzione n. 165 del 21 febbraio 1968;

Visto il parere di massima formulato dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Ragusa, con nota n. 9381 del 26 agosto 1974;

Visto l'elenco generale dei soci dell'associazione in questione convalidati per quanto attiene i dati produttivi dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Ragusa;

Sentito il Comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli, sezione I, nella riunione del 1° luglio 1975;

Considerato che l'associazione richiedente è in possesso dei requisiti contemplati dalle disposizioni legislative sopracitate, per poter fruire dei benefici in esse previsti;

Decreta:

E' accertato la sussistenza nella « Agri-sud - Associazione orto-floro-frutticola sud orientale », con sede in Vittoria (Ragusa), via Rosario Cancellieri, 89, dei requisiti previsti dalla legge 27 luglio 1967, n. 622, e del relativo regolamento di esecuzione emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165.

La predetta associazione è iscritta nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, di cui all'art. 5 della legge citata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 novembre 1975

Il Ministro: MARCORA

(10886)

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1975.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Edesim confezioni, in Napoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. Edesim confezioni di Napoli, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Edesim confezioni di Napoli.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 7 aprile 1975 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 novembre 1975

p. *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DEL NERO

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(10614)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1975.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta cav. Giovanni Del Buono & Figli S.n.c., in Firenze.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974, che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta cav. Giovanni Del Buono & Figli S.n.c., in Firenze, ha effettuato un pagamento anticipato di Lgs. 11.000, di cui al mod. *B*-Import n. 2.848.326 rilasciato in data 12 giugno 1973 dalla Banca nazionale del lavoro per l'importazione di tappeti di origine Pakistan e provenienza Svizzera;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Firenze il 16 ottobre 1973 con un ritardo, quindi, di tre mesi rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 300001 del 19 gennaio 1975, unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 13 gennaio 1975, non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto gli elementi forniti dall'operatore prospettano circostanze e motivazioni che non trovano riscontro agli atti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta cav. Giovanni Del Buono & Figli S.n.c., in Firenze, mediante fidejussione della Banca nazionale del lavoro nella misura del 5% di Lgs. 11.000 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1975

Il Ministro: De Mita

(10661)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1975.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Amita S.r.l., in Firenze.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974, che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Amita S.r.l., in Firenze, ha effettuato un pagamento anticipato di Yen 16.288.322 di cui al mod. *B*-Import n. 4044019 rilasciato in data 21 luglio 1975, dalla Banca nazionale del lavoro di Vicenza, per l'importazione di 55.674 impermeabili gomma di origine Giappone e provenienza Giappone.

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Prato il 27 agosto 1975 con un ritardo, quindi, di sette giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12, *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 304515 del 6 ottobre 1975, unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del pr. 9 ottobre 1975, non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto non ha fornito alcun elemento probante in ordine al tardivo svolgimento, imputabile essenzialmente ad inerzia della ditta stessa.

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Amita S.r.l. in Firenze, mediante fidejussione della Banca nazionale del lavoro di Vicenza, nella misura del 5 % di Yen 16.288.322 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1975

Il Ministro: De Mita

(10669)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1975.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Carapelli S.p.a., in Firenze.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974, che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Carapelli S.p.a., in Firenze, ha effettuato un pagamento anticipato di $ 450.750 di cui al mod. *B*-Import n. 3065798 rilasciato in data 7 agosto 1973, dalla Banca nazionale dell'agricoltura di Pistoia, per l'importazione di tonn. 5.000 di mais plata di origine Argentina e provenienza Argentina;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Rav. Venezia il 26 settembre 1° ottobre 1973 con un ritardo, quindi, di 20-25 giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione (dollari 108.179,01); per $ 322.782,08 nei termini consentiti; e per la diff. ($ 19.788,91) mai importata, per calo del prodotto;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 300046 del 30 dicembre 1974 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 25 marzo 1974, non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima ($ 108.179,01) e dalla mancata importazione ($ 19.788,91) in quanto determinato rispettivamente dal lento assorbimento del prodotto sul mercato interno e da calo naturale della merce, argomentazioni tutte peraltro che non trovano riscontro agli atti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Carapelli S.p.a, in Firenze, mediante fidejussione della Banca nazionale dell'agricoltura di Pistoia, nella misura del 5 % di dollari 127.967,92 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1975

Il Ministro: De Mita

(10663)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1975.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta I. Binda S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974, che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta I. Binda S.p.a., in Milano, ha effettuato un pagamento anticipato di $ USA 18.625, di cui al mod. *B*-Import n. 4212643 rilasciato in data 12 novembre 1974, dalla Standard and Chartered Bank Group per l'importazione di 1000 radio sveglie di origine Hong Kong e provenienza Hong Kong.

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Genova il 10 marzo 1975 con un ritardo, quindi, di ottantotto giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 484608 del 5 giugno 1975, unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza dell'11 aprile 1975, non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto gli elementi forniti dall'operatore, prospettano una circostanza giustificativa del ritardo nello sdoganamento della merce senza poi corroborarla con altri elementi tali da costituire una prova esimente a favore della ditta stessa;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta I. Binda S.p.a., in

Milano, mediante fidejussione della Standard and Chartered Bank Group nella misura del 5% di $ USA 18.625 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1975

Il Ministro: DE MITA

(10664)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1975.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Cave del Ticino S.p.a., in Tornavento (Varese).

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974, che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Cave del Ticino S.p.a., in Tornavento (Varese), ha effettuato un pagamento anticipato di D.M. 22.500 di cui al mod. *B*-Import numero 4096108 rilasciato in data 29 maggio 1974, dalla Banca di Legnano sede di Legnano, per l'importazione di un trattore FIAT di origine e provenienza Olanda.

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Milano il 20 dicembre 1974 con un ritardo, quindi, di oltre cinque mesi rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 45066-PO del 24 aprile 1975, unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 7 febbraio 1975, non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto l'evento è dipeso da causa riferibile alla volontà dell'operatore ed esula quindi dalle esimenti previste;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Cave del Ticino S.p.a, in Tornavento (Varese), mediante fidejussione della Banca di Legnano sede di Legnano, nella misura del 5 % di D.M. 22.500 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1975

Il Ministro: DE MITA

(10665)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1975.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Alfacavi cavi elettrici S.p.a., in Quattordio (Alessandria).

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974, che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Alfacavi cavi elettrici S.p.a., in Quattordio (Alessandria), ha effettuato un pagamento anticipato di D.M. 58.385 di cui al mod. *B*-Import n. 1258100 rilasciato in data 16 giugno 1971, dalla filiale di Alessandria del Credito italiano per l'importazione di macchinario di origine e provenienza Germania;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la suddetta merce non è stata importata;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 021090 del 3 luglio 1975, unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 5 maggio 1975, non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della mancata importazione alla ditta medesima, in quanto le circostanze addotte dalla ditta stessa (controversia con il cliente estero per la mancata importazione e successiva restituzione da parte di quest'ultimo soltanto in data 28 gennaio 1975 della somma anticipata) non risulta in alcun modo suffragata da idonei elementi probanti agli atti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Alfacavi cavi elettrici S.p.a., in Quattordio (Alessandria), mediante fidejussione della filiale di Alessandria del Credito italiano nella misura del 5 % di D.M. 58.385 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1975

Il Ministro: DE MITA

(10666)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1975.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Moka Rica S.p.a., in Forlì.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974, che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Moka Rica S.p.a., in Forlì, ha effettuato un pagamento anticipato di $ 16.777,15 di cui al mod. *B*-Import n. 12912460 rilasciato in data 12 ottobre 1973, dalla Banca nazionale del lavoro di Forlì, per l'importazione di una partita di caffè di origine e provenienza Brasile;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stato rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che dalla documentazione prodotta si rileva che la nazionalizzazione della merce è stata effettuata per $ 13.980,94 il 30 novembre 1973 e per una differenza di $ 1.864 il 4 gennaio 1974, con ritardi, quindi di giorni diciannove e cinquantaquattro rispetto al termine di validità dell'impegno. Per il residuo importo di $ 932,21, corrispondente al valore di dieci sacchi, non è stata documentata alcun'altra importazione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota numero 321033-PV/Imb del 3 giugno 1975, unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 10 gennaio 1974, non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della mancata importazione alla ditta medesima, in quanto gli elementi probanti forniti dalla ditta si riferiscono esclusivamente alle esimenti che hanno determinato il ritardato sdoganamento, oggetto di altro provvedimento, mentre per la merce mancante nessuna probatoria valida è stata esibita.

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Moka Rica S.p.a., in Forlì, mediante fidejussione della Banca nazionale del lavoro di Forlì, nella misura del 5% di $ 932,21 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1975

Il Ministro: DE MITA

(10667)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1975.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Gruppo industrie alimentari S.p.a., in Livorno.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974, che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da

prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Gruppo industrie alimentari S.p.a., in Livorno, ha effettuato un pagamento anticipato di $ 933.450 di cui al mod. *B*-Import n. 3613062 rilasciato in data 22 gennaio 1974, dalla Banca nazionale dell'agricoltura per l'importazione di Kg. 4.445.000 di semi di soia di origina USA e provenienza USA;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Livorno il 17 aprile 1974 con un ritardo, quindi, di cinquantacinque giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione.

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 998635 del 9 giugno 1975, unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 19 giugno 1975, non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto determinata da esigenze di produzione interna della ditta in parola, e quindi giustificate con argomentazioni aziendali:

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Gruppo industrie alimentari S.p.a., in Livorno, mediante fidejussione della Banca nazionale dell'agricoltura nella misura del 5 % di $ 933.450 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1975

Il Ministro: DE MITA

(10662)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1975.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sordelli & C., in Venegono Inferiore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 4 aprile 1975, di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Sordelli & C. con sede in Venegono Inferiore (Varese), con effetto dal 4 novembre 1974;

Visto il decreto ministeriale 19 luglio 1975, di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sordelli & C. con sede in Venegono Inferiore (Varese), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1975

Il Ministro: TOROS

(10854)

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1975.

Proroga a ventisette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. A.T.I. - Azienda tabacchi italiani, stabilimenti di Lanciano, Farina e S. Lucia di Battipaglia, S. Maria Capua Vetere, Alfani e Mattiello di Pontecagnano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 28 settembre 1973, di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. A.T.I. - Azienda tabacchi italiani, stabilimenti di Lanciano, Farina e S. Lucia di Battipaglia, S. Maria Capua Vetere, Alfani e Mattiello di Pontecagnano con effetto dal 15 giugno 1973;

Visti i decreti ministeriali 8 febbraio 1974, 28 maggio 1974, 8 agosto 1974, 8 gennaio 1975 e 28 maggio 1975, di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere degli uffici regionali del lavoro di Pescara e Napoli;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. A.T.I. - Azienda tabacchi italiani, stabilimenti di Lanciano, Farina e S. Lucia di Battipaglia, S. Maria Capua Vetere, Alfani e Mattiello di Pontecagnano è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 dicembre 1975

Il Ministro: TOROS

(10855)

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1975.

Termini e modalità per la presentazione della dichiarazione di coltura e della domanda d'integrazione di prezzo per i semi di soia prodotti nel 1975.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 1900/74 del consiglio del 15 luglio 1974 che prevede misure speciali per i semi di soia;

Visto il regolamento (CEE) n. 658/75 del consiglio del 4 marzo 1975 che fissa il prezzo d'obiettivo dei semi di soia per la campagna di commercializzazione 1975-76;

Visto il regolamento (CEE) n. 2809/75 del consiglio del 29 ottobre 1975 relativo alle misure speciali per i semi di soia per la campagna 1975-76;

Visto il regolamento (CEE) n. 2944/75 della commissione del 10 novembre 1975 recante modalità di applicazione delle misure speciali per i semi di soia per la campagna 1975-76;

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303, istitutiva dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1974, n. 727, ai sensi del quale le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1973, n. 532, possono applicarsi, con le modifiche che vi ha apportato, per il pagamento di tutte le provvidenze finanziarie disposte dai regolamenti comunitari, la cui erogazione, affidata all'A.I.M.A., venga effettuata con le anticipazioni finanziarie della C.E.E.;

Attesa la necessità di emanare le disposizioni che il citato regolamento (CEE) della commissione numero 2944/75 demanda agli Stati membri in merito alle misure speciali per i semi di soia per la campagna 1975-76;

Decreta:

Art. 1.

I produttori di semi di soia, i quali intendono beneficiare dell'integrazione di prezzo che, dall'applicazione delle disposizioni comunitarie citate in premessa, dovesse derivare per i semi raccolti nel 1975 nel territorio della Repubblica, debbono presentare all'ispettorato provinciale dell'agricoltura nella cui circoscrizione la semina è stata eseguita, entro il termine ultimo del 31 dicembre 1975, un'apposita dichiarazione di coltura. Essa deve essere accompagnata da un atto di notorietà su quanto contiene oppure può essere resa e sottoscritta, con riferimento all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, davanti al capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura o a chi per lui, quale funzionario competente a riceverla.

Art. 2.

La dichiarazione di coltura di cui al precedente articolo deve contenere le seguenti indicazioni:

a) per le persone fisiche: nome, cognome, luogo e data di nascita e residenza; per le persone giuridiche: denominazione o ragione sociale ed indirizzo della sede, nonché nome, cognome, luogo e data di nascita e qualifica del legale rappresentante;

b) la superficie, espressa in ettari ed in are, nella quale la semina 1975 è stata eseguita, con la specificazione dei dati catastali atti ad individuarla;

c) la superficie, espressa in ettari ed in are, nella quale, a seguito della semina 1975, il seme è stato raccolto;

d) la quantità di semi raccolta.

I dati complessivi provinciali riguardanti la superficie nella quale è stato effettuato il raccolto e la quantità dei semi ottenuti debbono essere comunicati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, entro il 15 gennaio 1976 per il successivo inoltro ai competenti organi della C.E.E.

Art. 3.

Il termine entro cui i produttori che hanno presentato la denuncia di coltura di cui al precedente articolo 1 debbono produrre la domanda di integrazione di prezzo è di giorni trenta decorrenti da quello di pubblicazione della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee della determinazione comunitaria dalla quale derivi il beneficio all'integrazione.

La domanda, indirizzata all'A.I.M.A., via Palestro, 81, Roma, deve essere presentata direttamente o per raccomandata postale allo stesso ispettorato provinciale dell'agricoltura destinatario della dichiarazione di coltura, il quale la trasmetterà, con i suoi allegati ed insieme a quest'ultimo documento, all'azienda entro il quindicesimo giorno da quello di scadenza della presentazione della domanda.

Art. 4.

La domanda di integrazione di prezzo deve contenere le seguenti indicazioni:

per le persone fisiche: nome, cognome, luogo e data di nascita e residenza; per le persone giuridiche: denominazione o ragione sociale ed indirizzo della sede, nonché nome, cognome, luogo, data di nascita del legale rappresentante; e deve essere corredata:

dalla fattura I.V.A. di acquisto dei semi utilizzati come sementi o, nel caso che per il venditore non corresse l'obbligo della fatturazione, da una dichiarazione del produttore indicante nome, cognome o denominazione del venditore e sua residenza;

nel caso che il seme impiegato non sia stato acquistato, da una dichiarazione del produttore che precisi la provenienza e la quantità dei semi utilizzati come sementi;

per i semi raccolti e poi venduti, da copia della fattura I.V.A. emessa o, non ricorrendo l'obbligo della fatturazione, da una dichiarazione del produttore che indichi per ogni partita venduta le generalità o la denominazione e la residenza dell'acquirente;

per i semi non ancora venduti al momento della presentazione della domanda, da una dichiarazione del produttore attestante il luogo dove il prodotto è immagazzinato.

Art. 5.

Sono demandate agli ispettorati provinciali della agricoltura le operazioni di verifica per accertare la rispondenza tra gli elementi ed i dati contenuti nella dichiarazione di coltura e quelli indicati con la domanda di integrazione.

I risultati di dette operazioni dovranno essere riportati nelle lettere con le quali gli ispettorati trasmettono all'A.I.M.A. le domande di integrazione ricevute.

Art. 6.

Al pagamento agli aventi diritto dell'integrazione prezzo provvede direttamente l'A.I.M.A. applicando le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1973, n. 532, e successive modificazioni.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 dicembre 1975

Il Ministro: MARCORA

(10885)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1975.

Caratteristiche funzionali ed approvazione dei tipi di autobus di cui all'art. 17 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, recante provvedimenti per il rilancio dell'economia riguardanti incentivi a favore delle piccole e medie imprese, agricoltura, interventi per il Mezzogiorno e trasporti.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 17 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito con modificazioni nella legge 16 ottobre 1975, n. 493;

Ritenuto che occorre mettere in grado le regioni di erogare con la massima urgenza i contributi previsti dalla legge soprarichiamata per soddisfare le esigenze dei servizi di trasporto pubblico;

Considerata la necessità di agevolare, nel quadro di un effettivo rilancio dell'economia nazionale e nel rispetto delle esigenze della produzione, un più sollecito approvvigionamento dei mezzi occorrenti alle aziende esercenti pubblici trasporti di linea:

Rilevata la disponibilità di autobus già costruiti e tenuto conto dei programmi di costruzione già in atto;

Sentite le associazioni delle aziende costruttrici dei veicoli e di esercizio delle linee;

Decreta:

Art. 1.

Gli autobus di cui all'art. 17 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito con modificazioni nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, destinati al servizio di linea urbano, suburbano e interurbano, costruiti fino al 31 dicembre 1976, debbono, oltreché rispondere alle norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale e del relativo regolamento di esecuzione, uniformarsi alle caratteristiche funzionali precisate negli allegati *A*, *B* e *C* al presente decreto, concernenti rispettivamente gli autobus destinati a servizi urbani, suburbani ed interurbani.

Art. 2.

Entro il 31 gennaio 1977, le ditte costruttrici faranno pervenire al Ministero dei trasporti - Direzione generale M.C.T.C., gli elenchi degli autobus che, alla data del 31 dicembre 1976, risultino già costruiti e non ancora immatricolati.

Art. 3.

Sono approvati, quali tipi unificati, agli effetti della suddetta legge, i tipi di autobus omologati entro il 30 aprile 1976, ovvero derivati da tipo omologato entro la stessa data, purché, in relazione al servizio cui sono destinati, rispondano alle caratteristiche funzionali di cui ai citati allegati *A*, *B* e *C* al presente decreto.

L'accertamento della rispondenza alle suindicate caratteristiche funzionali è demandato agli uffici provinciali M.C.T.C. che ne rilasciano apposita dichiarazione.

Art. 4.

Con successivi decreti ministeriali si provvederà sia alla definizione delle caratteristiche funzionali cui dovranno rispondere gli autobus costruiti a partire dal 1° gennaio 1977, sia all'approvazione dei corrispondenti tipi unificati.

Roma, addì 6 dicembre 1975

Il Ministro: MARTINELLI

ALLEGATO *A*

CARATTERISTICHE FUNZIONALI UNIFICATE DEGLI AUTOBUS URBANI DI LINEA

Posizione del tubo di scarico.

L'estremità del tubo di scarico deve essere situata sul tetto, nella parte posteriore sinistra del veicolo, ad un'altezza non inferiore a 2500 mm dal suolo.

Pavimento e rivestimenti interni.

Il rivestimento del pavimento deve essere realizzato in linoleum, gomma o materiale equivalente.

La zoccolatura laterale deve essere realizzata su adeguato supporto e avrà rivestimento raccordato a quello del pavimento.

Il rivestimento interno sottocintura deve essere realizzato con pannelli di laminato plastico.

Sedili.

La plancia-cuscino, con bordi opportunamente sagomati, e lo schienale dei sedili devono essere in laminato plastico oppure imbottiti e rivestiti in tessuto plastificato; non sono ammessi braccioli.

La poltroncina per il conducente deve consentire la regolazione in direzione sia longitudinale che verticale.

Mancorrenti.

La separazione del posto di guida rispetto al pubblico deve essere realizzata con mancorrenti orizzontali e verticali, su cui sia montata una paretina antiriflessi.

I veicoli devono, inoltre, essere muniti di mancorrenti orizzontali e verticali realizzati con tubi metallici protetti contro la corrosione e sistemati in modo da offrire un facile e sicuro appiglio ai viaggiatori.

Porte.

Gli autobus con lunghezza superiore a 9 m debbono avere 3 porte per viaggiatori sul fianco destro: una anteriore, una centrale ed una posteriore. Due delle tre porte debbono avere luce fra i montanti di almeno 1360 mm.

I gradini nei vani porte devono essere del tipo fisso opportunamente dimensionati per un comodo accesso alla vettura.

Illuminazione interna.

Le lampade che possono dare luogo a riflessi disturbanti per il conducente debbono essere schermate.

Le pedane di salita devono risultare illuminate con apposite plafoniere.

Accessori interni.

I veicoli devono essere forniti di:

uno o più specchi retrovisori interni a servizio del posto di guida per il controllo del movimento dei passeggeri;

una borsa porta-carte ed una cappelliera in corrispondenza del posto di guida;

ripari dal sole per il posto di guida;

apparecchi di sbrinamento del parabrezza e di riscaldamento del posto di guida;

una suoneria con pulsanti, opportunamente distribuiti a servizio del pubblico, con eventuale moderatore di chiamata;

dispositivi per la segnalazione sul cruscotto della posizione di apertura o chiusura delle porte.

E' ammessa l'installazione di apparecchiature per l'automatizzazione delle operazioni di biglietteria.

Colorazione ed indicazioni esterne.

Per gli autobus sottoposti all'accertamento di cui all'art. 3 del presente decreto in data successiva al 31 gennaio 1976 la colorazione fondamentale esterna deve essere giallo-arancio con eventuali parti complementari in grigio. Numeri e sigle aziendali, guidoncini e fregi sono ammessi solo per sovrapposizione.

Gli autobus devono essere muniti di indicatori di percorso in posizione anteriore, laterale destra e posteriore; quelli anteriori e posteriori debbono essere in appositi alloggiamenti.

Esclusioni.

Non sono ammesse distribuzioni dei posti e soluzioni d'arredamento (disposizione dei posti, accessori particolari, impianti speciali, ecc.) che facciano classificare l'autobus nelle altre categorie.

ALLEGATO *B*

CARATTERISTICHE FUNZIONALI UNIFICATE DEGLI AUTOBUS DI LINEA SUBURBANI

Sono considerati come «suburbani» gli autobus che con riferimento a quelli urbani presentino almeno il 40% dei posti a sedere sul totale dei posti ammissibile e ne differiscano soltanto per le seguenti caratteristiche:

tutti i sedili debbono risultare imbottiti e rivestiti con tessuto plastificato;

i veicoli debbono essere muniti d'impianto di riscaldamento interno;

anche qualora la lunghezza del veicolo superi i 9 metri lo stesso può avere due sole porte sul fianco destro, ambedue di larghezza non inferiore a 1360 mm; l'una delle due porte va situata sullo sbalzo anteriore e l'altra va compresa tra gli assi, in posizione più arretrata possibile e, comunque, con la propria mezzeria situata a non oltre 100 mm anteriormente alla mezzeria del veicolo.

Sono ammesse cappelliere, tendine parasole e cronotachigrafi.

ALLEGATO *C*

CARATTERISTICHE FUNZIONALI UNIFICATE DEGLI AUTOBUS INTERURBANI DI LINEA

Pavimenti e rivestimenti interni.

Il pavimento deve avere rivestimento con tappeto di linoleum od analogo materiale, eventualmente raccordato allo zoccolo.

Il padiglione, le fiancate sotto cintura ed il tetto devono essere rivestiti internamente in laminato plastico.

Sedili.

I sedili per passeggeri debbono presentare schienale fisso, non registrabile.

La poltroncina per il conducente deve essere regolabile in senso longitudinale e, per gli autobus con capacità superiore a 25 posti, anche in senso verticale.

Tutti i sedili devono risultare imbottiti e rivestiti in tessuto plastificato. Sono ammessi braccioli solo lato corridoio e lato parete.

Porte.

Le porte di accesso per il pubblico devono essere telecomandate, con esclusione di sistemi puramente meccanici.

La luce fra i montanti di ognuna delle porte deve risultare non inferiore a mm 850.

Illuminazione interna.

Deve essere prevista una illuminazione ridotta, che non disturbi il conducente durante la marcia in ore notturne.

Climatizzazione.

Ogni veicolo deve essere fornito di impianto di riscaldamento.

Accessori interni.

I veicoli devono essere forniti di:

apparecchi di sbrinamento del parabrezza;

cappelliere;

suoneria elettrica con pulsanti di chiamata per i veicoli di capacità superiore a 25 posti;

porta-plichi inamovibile con serratura avente, per veicoli di capacità superiore a 25 posti, dimensioni minime di mm 400 × mm 300 × mm 200;

borsa porta-carte in corrispondenza del posto di guida;

ripari dal sole per il posto di guida;

plafoniere per illuminazione del posto di guida;

specchio retrovisivo interno per controllare il movimento dei viaggiatori.

Sono ammessi crono-tachigrafi, impianto radiofonico e tendine parasole.

Colorazione ed indicazioni esterne.

Per gli autobus sottoposti all'accertamento di cui all'art. 3 del presente decreto in date successive al 31 gennaio 1976 la colorazione esterna deve essere blu ed azzurra. Numeri e sigle aziendali, guidoncini e fregi sono ammessi solo per sovrapposizione.

Inoltre i veicoli potranno essere dotati di appositi indicatori di percorso.

Tetto.

Il tetto deve essere rigido per tutta la sua estensione, senza botole, al fine anche di consentire l'eventuale installazione di bagagliera.

Esclusioni.

Non sono ammesse soluzioni di arredamento che possono far classificare il veicolo in altre categorie, quali ad esempio una distanza fra punti corrispondenti dei sedili maggiore od uguale a 0,79 m in zone ove tale maggiore distanza non sia giustificata da esigenze costruttive (zona delle porte, dei passaruote, ecc.); non sono, analogamente, ammessi accessori ed impianti non indispensabili per il servizio di linea, quali: cristalli colorati; tappeti supplementari nei corridoi; mobiletti con orologi, bar o frigoriferi od altre apparecchiature analoghe; impianti di televisione interna; impianti d'aria condizionata od aria forzata; ecc.

Non sono, altresì, ammessi strapuntini.

(10921)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Università degli studi di Palermo ad istituire una scuola per infermieri professionali comprendente anche il terzo anno di insegnamento per l'abilitazione alle funzioni direttive.

Con decreto 14 ottobre 1975, n. 900.6/II.55/7/237, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'Università degli studi di Palermo è autorizzata ad istituire una suola per infermieri professionali comprendente anche il terzo anno di insegnamento per l'abilitazione alle funzioni direttive con sede presso l'Università stessa.

(10445)

Proroga dell'autorizzazione alla vendita delle acque minerali «Fabia» e «Cintoia» in contenitori tetrabrik

Con decreto ministeriale 19 novembre 1975, n. 1558, è stata concessa alla S.p.a. dell'acqua minerale di Sangemini, in Roma, via Ennio Quirino Visconti, 8, l'autorizzazione alla vendita fino al 31 dicembre 1976 dell'acqua minerale naturale «Fabia» in contenitori tetrabrik, di cui al decreto ministeriale 12 agosto 1975, n. 1544.

Con lo stesso decreto è stata concessa alla S.a.s. Sorgente Cintoia, in Greve (Firenze), l'autorizzazione alla vendita fino al 31 dicembre 1976 dell'acqua minerale naturale «Cintoia» in contenitori tetrabrik, di cui al decreto ministeriale 12 agosto 1975, n. 1545.

(10579)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Volturino

Con decreto ministeriale 21 giugno 1975, n. 1677, si approva l'atto 31 dicembre 1973, n. 95776 di rep., col quale si dispone, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Lepore Donato, nato a Volturino (Foggia) il 21 settembre 1912, delle zone demaniali, facenti parte del tratturo «Lucera - Castel di Sangro» in Volturino, estese mq 3645, riportate in catasto alle particelle numeri 396, 311 parte, 401, 185 parte e 415 del foglio di mappa n. 15 del comune di Volturino e nella planimetria tratturale con i numeri 87, 94, 95, 152 e 153.

(10326)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1975, registro n. 8 Corpo forestale dello Stato, foglio n. 148, è stato accolto il ricorso straordinario proposto in data 24 giugno 1974 dal signor Angelo Tomelleri, presidente della regione Veneto, avverso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Vicenza, in persona del suo presidente *pro-tempore*, per nulla osta forestale concesso alla ditta Emmasi Gigliola di Isola Vicentina (Vicenza).

(10370)

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1975, registro n. 8 Corpo forestale dello Stato, foglio n. 146, è stato accolto il ricorso straordinario proposto in data 24 giugno 1974 dal sig. Angelo Tomelleri, presidente della regione Veneto, avverso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Vicenza, in persona del suo presidente *pro-tempore*, per nulla osta forestale concesso alla ditta Buzzaccarini ing. Ferdinando di Costabissara (Vicenza).

(10371)

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1975, registro n. 8 Corpo forestale dello Stato, foglio n. 149, è stato accolto il ricorso straordinario proposto in data 24 giugno 1974 dal sig. Angelo Tomelleri, presidente della regione Veneto, avverso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Vicenza, in persona del suo presidente *pro-tempore*, per nulla osta forestale concesso alla ditta Pianalto Elisabetta di Valdagno (Vicenza).

(10368)

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1975, registro n. 8 Corpo forestale dello Stato, foglio n. 150, è stato accolto il ricorso straordinario proposto in data 24 giugno 1974 dal sig. Angelo Tomelleri, presidente della regione Veneto, avverso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Vicenza, in persona del suo presidente *pro-tempore*, per nulla osta forestale concesso alla ditta Da Rin Betta dott. Vittore di Vicenza.

(10369)

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1975, registro n. 8 Corpo forestale dello Stato, foglio n. 145, è stato accolto il ricorso straordinario proposto in data 21 novembre 1974 dal sig. Angelo Tomelleri, presidente della regione Veneto, avverso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Vicenza, in persona del suo presidente *pro-tempore*, per nulla osta forestale concesso alla ditta Beggio Ottavio di Montecchio Maggiore (Vicenza).

(10373)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di quarantotto società cooperative

Con decreto ministeriale 24 ottobre 1975 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa di produzione e lavoro Libreria universitaria, in Napoli, costituita per rogito Giusti in data 20 maggio 1965, reg. soc. n. 318;

2) società cooperativa edilizia Simone Martini - Lotto III, in Napoli, costituita per rogito Olivieri in data 24 novembre 1965, rep. n. 84617, reg. soc. n. 627;

3) società cooperativa edilizia Armonia, in Napoli, costituita per rogito De Luca in data 9 aprile 1954, rep. n. 17372, reg. soc. n. 282;

4) società cooperativa di produzione e lavoro L'Economia cooperativa artigiana, in Napoli, costituita per rogito Fortunato in data 24 maggio 1947, rep. n. 11805, reg. soc. n. 669/1947;

5) società cooperativa di produzione e lavoro Epomeo cooperativa edile, in Napoli, costituita per rogito Monda in data 15 luglio 1946, rep. n. 12309, reg. soc. n. 528/1946;

6) società cooperativa edilizia Lares, in Napoli, costituita per rogito Monda in data 29 maggio 1946, rep. n. 11991, reg. soc. n. 503/1946;

7) società cooperativa edilizia Apta Domus 1959, in Napoli, costituita per rogito Spena in data 7 marzo 1959, rep. n. 14626, reg. soc. n. 163;

8) società cooperativa di produzione e lavoro Rinascita e lavoro, in Napoli, costituita per rogito Maddalena in data 10 agosto 1946, reg. soc. n. 689/1946;

9) società cooperativa edilizia Risorgimento casa ottava, in Napoli, costituita per rogito Pasolini in data 7 dicembre 1960, rep. n. 2456, reg. soc. n. 7/961;

10) società cooperativa edilizia Simone Martini - Lotto VII, in Napoli, costituita per rogito Olivieri in data 25 novembre 1965, rep. n. 84611, reg. soc. n. 631/65;

11) società cooperativa edilizia Bancaria prima, in Napoli, costituita per rogito Rega in data 10 marzo 1959, rep. n. 2407, reg. soc. n. 182;

12) società cooperativa edilizia Simone Martini - Lotto I, in Napoli, costituita per rogito Olivieri in data 23 novembre 1965, rep. n. 84556, reg. soc. n. 625/65;

13) società cooperativa di produzione e lavoro Capri, in Napoli, costituita per rogito Padula in data 26 ottobre 1960, rep. n. 1472, reg. soc. n. 533;

14) società cooperativa di produzione e lavoro E.L.A. - Economia lavoro assistenza, in Milano di Napoli, costituita per rogito Passari in data 24 febbraio 1946, rep. n. 2132, reg. soc. numero 266/1946;

15) società cooperativa edilizia Edilfamiglia, in Arzano (Napoli), costituita per rogito Bianchi in data 22 maggio 1968, rep. n. 39562, reg. soc. n. 419/1968;

16) società cooperativa di produzione e lavoro La Giuliana, in Cardito (Napoli), costituita per rogito Triola in data 6 febbraio 1947, rep. n. 695, reg. soc. n. 182/1947;

17) società cooperativa agricola La rinascita agricola, in Cimitile (Napoli), costituita per rogito Lombardi in data 24 agosto 1947, rep. n. 44, reg. soc. n. 784/47;

18) società cooperativa edilizia San Nicola, in Piano di Sorrento (Napoli), costituita per rogito Jaccarino in data 1° settembre 1963, reg. soc. n. 652;

19) società cooperativa edilizia Arete, in Avellino, costituita per rogito De Stefano in data 19 febbraio 1965, rep. n. 18110, reg. soc. n. 988;

20) società cooperativa edilizia San Salvador, in Avellino, costituita per rogito Valente in data 11 marzo 1957, reg. soc. n. 698;

21) società cooperativa edilizia Alfonso Rubilli, in Avellino, costituita per rogito Tedeschi in data 26 novembre 1963, rep. n. 783, reg. soc. n. 924;

22) società cooperativa edilizia Serena, in Avellino, costituita per rogito Valente in data 27 febbraio 1957, rep. n. 20138, reg. soc. n. 696;

23) società cooperativa di produzione e lavoro La Montorese, in Montoro Inferiore (Avellino), costituita per rogito Titomanlio in data 23 settembre 1953, reg. soc. n. 604;

24) società cooperativa Edilfamiglia fra capi di famiglie numerose, in San Marcellino (Caserta), costituita per rogito Conte in data 4 aprile 1968, rep. n. 36460, reg. soc. n. 35/68;

25) società cooperativa agricola Ortofrutticola salentina, in Gallipoli (Lecce), costituita per rogito Pellegrino in data 1° aprile 1957, rep. n. 3323, reg. soc. n. 2022;

26) società cooperativa mista A. Manzoni, in Taranto, costituita per rogito Accolla in data 14 settembre 1967, rep. n. 189678, reg. soc. n. 3115;

27) società cooperativa CO.PU.MA. - Cooperativa pulizia e manutenzione, in Taranto, costituita per rogito Accolla in data 7 ottobre 1967, rep. n. 190936, reg. soc. n. 3121;

28) società cooperativa di produzione e lavoro Cooperativa croce del sud, in Taranto, costituita per rogito Accolla in data 18 febbraio 1966, rep. n. 156994, reg. soc. n. 3031;

29) società cooperativa di produzione e lavoro Guardianaggio di bordo Watchemen on board, medaglia d'oro Licio Visintini, in Taranto, costituita per rogito Pirro in data 2 agosto 1967, rep. n. 96111, reg. soc. n. 3113;

30) società cooperativa agricola Tabacchicoltori dello Jonio, in Gonosa (Taranto), costituita per rogito Sarno in data 5 febbraio 1967, rep. n. 11529, reg. soc. n. 3085;

31) società cooperativa agricola L'Olivo, in Gonosa (Taranto), costituita per rogito Sarno in data 5 febbraio 1967, rep. n. 11528, reg. soc. n. 3086;

32) società cooperativa agricola San Giuseppe, in Lizzano (Taranto), costituita per rogito Troise in data 21 gennaio 1967, rep. n. 7087, reg. soc. n. 3082;

33) società cooperativa di consumo Nuova ideale, in Barile, (Potenza), costituita per rogito Bozza in data 25 novembre 1945, rep. n. 9258/330, reg. soc. n. 203;

34) società cooperativa di produzione e lavoro edile Reduci e combattenti, in Lavello (Potenza), costituita per rogito Montano in data 26 gennaio 1947, rep. n. 5171, reg. soc. n. 211;

35) società cooperativa mista La casa del popolo, in Melfi (Potenza), costituita per rogito Cudone in data 19 dicembre 1945, rep. n. 6203/173, reg. soc. n. 191;

36) società cooperativa di produzione e lavoro La S. Gervasio, in Palazzo S. Gervasio (Potenza), costituita per rogito Via in data 18 dicembre 1945, rep. n. 740, reg. soc. n. 188;

37) società cooperativa edilizia La Casa, in Irsina (Matera), costituita per rogito Basile in data 24 gennaio 1962, rep. n. 13008, reg. soc. n. 6/62;

38) società cooperativa di consumo La Solidarietà, in Miglionico (Matera), costituita per rogito Palese in data 14 dicembre 1948, rep. n. 9058, reg. soc. n. 11/1949;

39) società cooperativa edilizia Alma Mater, in Reggio Calabria, costituita per rogito Carapelle in data 4 gennaio 1964, rep. n. 13720, reg. soc. n. 12;

40) società cooperativa agricola Allevatori bovini da latte, in Gioia Tauro (Reggio Calabria), costituita per rogito Porchi in data 10 dicembre 1957, rep. n. 7096, reg. soc. n. 124;

41) società cooperativa agricola La buona terra, in Marina di Gioiosa Jonica (Reggio Calabria), costituita per rogito Pellizzieri in data 16 marzo 1954, rep. n. 16999, reg. soc. n. 236;

42) società cooperativa edilizia Radicena, in Taurianova (Reggio Calabria), costituita per rogito Menonna in data 8 marzo 1967, rep. n. 109, reg. soc. n. 204;

43) società cooperativa agricola ACLI, S. Michele Arcangelo, in Melvito (Cosenza), costituita per rogito Zupi in data 10 novembre 1961, rep. n. 28566, reg. soc. n. 1337;

44) società cooperativa agricola ACLI, La Rosetana, in Roseto Capo Spulico (Cosenza), costituita per rogito Malvasi in data 23 ottobre 1965, rep. n. 28818, reg. soc. n. 290;

45) società cooperativa agricola tra coltivatori diretti e produttori agricoli, in Ugento (Legge), costituita per rogito Fallone in data 19 gennaio 1959, rep. n. 3731, reg. soc. n. 2122;

46) società cooperativa edilizia G. Verdi, in Taranto, costituita per rogito Fortunato in data 28 giugno 1966, rep. numero 9179, reg. soc. n. 3048;

47) società cooperativa di produzione e lavoro Santa Maria, in Monteroni di Lecce (Lecce), costituita per rogito Mancuso in data 21 aprile 1958, rep. n. 5676, reg. soc. n. 2077;

48) società cooperativa di trasporto La Rinascita, in Veglie (Lecce), costituita per rogito Gloria in data 17 giugno 1968, rep. n. 74611, reg. soc. n. 2765.

(10446)

Scioglimento di sessantaquattro società cooperative

Con decreto ministeriale 16 ottobre 1975 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa edilizia Campocavallo, in Campocavallo di Osimo (Ancona), costituita per rogito Franci in data 3 maggio 1964, rep. n. 47827, reg. soc. n. 4056;

2) società cooperativa edilizia S.I.L.P. Senigallia, in Senigallia (Ancona), costituita per rogito Mazzetti in data 19 settembre 1963, rep. n. 7823, reg. soc. n. 3892;

3) società cooperativa agricola Casalena, in Ascoli Piceno, località Casalena, costituita per rogito Flaiani in data 24 novembre 1966, rep. n. 2245, reg. soc. n. 1999;

4) società cooperativa edilizia Recina, in Recanati (Macerata), costituita per rogito Bizzarri in data 7 ottobre 1955, rep. n. 1226, reg. soc. n. 1016;

5) società cooperativa edilizia Lo Stadio, in Grosseto, costituita per rogito Giorgetti in data 1° marzo 1964, rep. n. 16254, reg. soc. n. 1233;

6) società cooperativa edilizia La Prora, in Punta Ala (Grosseto), costituita per rogito Marzocchi in data 16 luglio 1962, rep. n. 29792, reg. soc. n. 1107;

7) società cooperativa edilizia Casa mia, in Sorano, frazione San Quirico (Grosseto), costituita per rogito Di Stefano in data 23 settembre 1965, rep. n. 1394, reg. soc. n. 1320;

8) società cooperativa di pesca Nuova coperativa pescatori di Marina di Cecina, in Marina di Cecina, frazione di Cecina (Livorno), costituita per rogito Mannoni in data 24 gennaio 1959, rep. n. 16005, reg. soc. n. 3786;

9) società cooperativa edilizia Settebello-Padova fra impiegati di ruolo dell'amministrazione ferrovie dello Stato, in Padova, costituita per rogito Todeschini in data 11 novembre 1965, rep. n. 38875, reg. soc. n. 5977;

10) società cooperativa mista Scaricatori e braccianti fra combattenti e reduci della provincia di Rovigo, in Rovigo, costituita per rogito Cernigliaro in data 9 maggio 1950, rep. n. 8740, reg. soc. n. 1092;

11) società cooperativa di produzione e lavoro fra operai edili, agricoli e affini di S. Apollinare - O.E.A.S., in Rovigo, frazione di S. Apollinare, costituita per rogito Crocco in data 13 febbraio 1949, rep. n. 959, reg. soc. n. 1012;

12) società cooperativa edilizia fra dipendenti della società Eridania zuccherifici nazionali stabilimento di Ficarolo e impiegati Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, filiale di Ficarolo, in Ficarolo (Rovigo), costituita per rogito Sartorelli in data 9 febbraio 1949, rep. n. 2611, reg. soc. n. (100) 301;

13) società cooperativa agricola di Gavello, in Gavello (Rovigo), costituita per rogito Crocco in data 3 novembre 1948, rep. n. 761, reg. soc. n. (989) 194;

14) società cooperativa edilizia di Guardia Veneta, in Guardia Veneta (Rovigo), costituita per rogito Cernigliaro in data 6 febbraio 1950, rep. n. 8123, reg. soc. n. (1073) 274;

15) società cooperativa agricola Essicatoio bozzoli di Gaiarine, in Gaiarine (Treviso), costituita per rogito Fiorentini in data 13 giugno 1932, rep. n. 550, reg. soc. n. 1095;

16) società cooperativa di consumo Lavoratori delle A.C.L.I. veronesi, in Verona, costituita per rogito Anzi in data 7 giugno 1959, rep. n. 3706, reg. soc. n. 4274;

17) società cooperativa edilizia La Me Cà, in Milano, costituita per rogito Zito in data 23 aprile 1963, rep. n. 11050, reg. soc. n. 120771;

18) società cooperativa edificatrice edilizia Cagnola, in Milano, costituita per rogito Brambilla in data 27 settembre 1949, rep. n. 23718-7833, reg. soc. n. 68167;

19) società cooperativa di consumo Corsica, in Milano, costituita per rogito Moretti in data 23 agosto 1948, rep. n. 15970-5099, reg. soc. n. 63420;

20) società cooperativa edilizia Arno, in Bollate (Milano), costituita per rogito Villa in data 24 maggio 1967, rep. n. 66179, reg. soc. n. 132765;

21) società cooperativa di trasporto Cotrabo - Cooperativa trasporti Borghetto, in Borghetto Lodigiano (Milano), costituita per rogito Curti-Pasini in data 19 luglio 1945, rep. n. 9551-6362, reg. soc. n. 193;

22) società cooperativa di trasporto Cooperativa trasporti di Santo Stefano Lodigiano, già Cooperativa di consumo e trasporti Santo Stefano, in Santo Stefano Lodigiano (Milano), costituita per rogito Contedini in data 29 giugno 1945, rep. n. 395-694, reg. soc. n. 183;

23) società cooperativa edilizia Chiudunese, in Chiuduno (Bergamo), costituita per rogito Rosso in data 14 settembre 1964, rep. n 11419, reg. soc. n. 5386;

24) società cooperativa agricola Latteria sociale Bondenta, in Casaletto Vaprio (Cremona), costituita per rogito Fadini in data 16 giugno 1941, rep. n. 6310-5009, reg. soc. n. 321;

25) società cooperativa edilizia 5 luglio, in Pavia, costituita per rogito Rognoni in data 6 luglio 1948, rep. n. 15923-7033, reg. soc. n. 1844;

26) società cooperativa di consumo Casa del popolo di Confienza, in Confienza (Pavia), costituita per rogito Corbellini in data 2 aprile 1954, rep. n. 12959-3154, reg. soc. n. 1065;

27) società cooperativa di consumo del popolo, in Zinasco (Pavia), costituita per rogito Corbellini in data 20 dicembre 1946, rep. n. 1667-1146, reg. soc. n. 1725;

28) società cooperativa di produzione e lavoro Costruzioni Aprica, in Aprica (Sondrio), costituita per rogito Cao in data 26 gennaio 1958, rep. n. 4621-3331, reg. soc. n. 732;

29) società cooperativa edilizia Rinascita, in Genova-Rivarolo, costituita per rogito Traverso in data 30 giugno 1947, rep. numero 23637, reg. soc. n. 14775;

30) società cooperativa edile A.C.L.I. G.B. Caviglione, in Genova-Voltri, costituita per rogito Grondona in data 3 settembre 1964, rep. n. 17220-9060, reg. soc. n. 24661;

31) società cooperativa edilizia San Davide, in Cagliari, costituita per rogito Vallebona in data 14 gennaio 1957, rep. n. 1411, reg. soc n. 2525;

32) società cooperativa edilizia Flumendosa, in Cagliari, costituita per rogito Locci in data 21 maggio 1956, rep. n. 540, reg. soc. n. 2385;

33) società cooperativa edilizia Urpinia, in Cagliari, costituita per rogito Pau in data 3 aprile 1956, rep. n. 21354, reg. soc. n. 2379;

34) società cooperativa edilizia La Rupe, in Cagliari, costituita per rogito Loi in data 25 maggio 1965, rep. n. 50626, reg. soc. n. 3933;

35) società cooperativa edilizia Penelope, in Cagliari, costituita per rogito Saba in data 14 gennaio 1956, rep. n. 50114, reg. soc. n. 2342;

36) società cooperativa edilizia San Giuseppe, in Cagliari, costituita per rogito Albino Vallebona in data 19 ottobre 1957, rep. n. 2321, reg. soc. n. 2531;

37) società cooperativa agricola Lavoro e benessere, in Barrali (Cagliari), costituita per rogito Locci in data 30 ottobre 1947, rep. n. 18404, reg. soc. n. 1926;

38) società cooperativa di produzione e lavoro Luigi Negrelli, in Calasetta (Cagliari), costituita per rogito Loi in data 22 gennaio 1956, rep. n. 33748, reg soc n. 2341;

39) società cooperativa di produzione e lavoro Muravera, in Muravera (Cagliari), costituita per rogito Mancosu in data 23 settembre 1951, rep. n. 16735, reg. soc. n. 1911;

40) società cooperativa di consumo La Popolare, in Paulì Arbare (Cagliari), costituita per rogito Locci in data 22 settembre 1951, rep. n. 27977, reg. soc. n. 1899;

41) società cooperativa di produzione e lavoro La Pulese, in Pula (Cagliari), costituita per rogito Contu in data 19 febbraio 1960, rep. n. 2112, reg. soc. n. 2954;

42) società cooperativa edilizia Serenella, in Ferrara, costituita per rogito Guirini in data 28 febbraio 1963, rep. n. 16714-9150, reg. soc. n. 2310;

43) società cooperativa mista C.A.S.I.C. - Cooperativa aziendale stabilimenti idrovori Codigoro, in Codigoro (Ferrara), costituita per rogito Lucci in data 22 agosto 1947, rep. n. 1840, reg. soc. n. 653;

44) società cooperativa di produzione e lavoro Grafica editoriale combattenti e reduci, in Parma, costituita per rogito Fontanabona in data 30 novembre 1946, rep. n. 432, reg. soc. n. 2450;

45) società cooperativa edilizia Minorca, in Parma, costituita per rogito Oliari in data 30 dicembre 1959, rep. n. 27042, reg. soc. n 4070;

46) società cooperativa di produzione e lavoro Trasporti e forniture Benecchi, in Parma, costituita per rogito Fontanabona in data 23 maggio 1945, rep. n. 8088, reg. soc. n. 1990;

47) società cooperativa di produzione e lavoro Trasporti e sgomberi, in Parma, costituita per rogito Braibanti in data 1° giugno 1945, rep. n. 1855-1025, reg. soc. n. 2034;

48) società cooperativa di produzione e lavoro Braccianti e manovali Carlo Bordini, in Parma, frazione S. Pancrazio, costituita per rogito Fontanabona in data 16 maggio 1945, rep. n. 8215-4997, reg. soc. n. 2047;

49) società cooperativa di produzione e lavoro Fratelli Franchini, in Parma, costituita per rogito Micheli in data 14 gennaio 1946, reg. soc. n. 2280;

50) società cooperativa agricola Caseificio sociale San Geminiano, in Parma, frazione S. Pancrazio Parmense, località Vigofertile, costituita per rogito Fornari in data 9 gennaio 1967, rep. n. 7499-2901, reg. soc. n. 5514;

51) società cooperativa edilizia Giuseppe Verdi fra dipendenti I.N.A.I.L. di Parma, in Parma, costituita per rogito Fontanabona in data 21 dicembre 1955, rep. n. 7117, reg. soc. n. 3642;

52) società cooperativa edilizia S.I.L.P. Parma 2, in Parma, costituita per rogito Bertogalli in data 27 agosto 1963, rep. numero 6262-3711, reg. soc. n. 4870;

53) società cooperativa di produzione e lavoro Valtarodine, in Borgo Val di Taro, frazione Rovinaglia (Parma), costituita per rogito Molinari in data 30 luglio 1948, rep. n. 11010, reg. soc. n. 2759;

54) società cooperativa agricola Latteria sociale Alto Taro, in Borgo Val di Taro (Parma), costituita per rogito Micheli in data 3 dicembre 1954, rep. n. 4508, reg. soc. n. 3622;

55) società cooperativa agricola Caseificio sociale di Marzolara, in Calestano, frazione Marzolara (Parma), costituita per rogito Trivioli in data 6 marzo 1959, rep. n. 13700, reg. soc. n. 3987;

56) società cooperativa edilizia Val Baganza fra impiegati ed operai, in Felino (Parma), costituita per rogito Rota in data 19 gennaio 1958, rep. n. 1225-683, reg. soc. n. 3868;

57) società cooperativa agricola Coltivatori diretti di Fidenza, in Fidenza (Parma), costituita per rogito Demaldè in data 20 agosto 1948, rep. n. 465-207, reg. soc. n. 2764;

58) società cooperativa di produzione e lavoro Elettromeccanica di Fornovo Taro, in Fornovo Taro (Parma), costituita per rogito Braibanti in data 16 dicembre 1946, rep. n. 2463-1167, reg. soc. n. 2513;

59) società cooperativa agricola Latteria sociale di Roccalanzona, in Medesano, frazione Roccalanzona (Parma), costituita per rogito Micheli in data 15 febbraio 1940, rep. n. 5684, reg. soc. n. 1805;

60) società cooperativa di consumo di Medesano, in Medesano (Parma), costituita per rogito Fontanabona in data 5 settembre 1945, rep. n. 8363, reg. soc. n. 2103;

61) società cooperativa di produzione e lavoro di Urzano fra muratori, braccianti ed affini, in Neviano Arduini, frazione Urzano (Parma), costituita per rogito Bertogalli in data 11 aprile 1950, rep. n. 6704-4265, reg. soc. n. 2963;

62) società cooperativa agricola Caseificio sociale Giuberti, in Sorbolo, frazione Bogolase (Parma), costituita per rogito Fontanabona in data 13 aprile 1947, rep. n. 650, reg. soc. n. 2545;

63) società cooperativa agricola Caseificio sociale Val Parmossa, in Tizzano Val Parma, frazione Musiara Inferiore (Parma), costituita per rogito Bertogalli in data 18 marzo 1954, rep. n. 571-297, reg. soc. n. 3482;

64) società cooperativa agricola Valtermina di Traversetolo, in Traversetolo (Parma), costituita per rogito Fornari in data 25 giugno 1948, rep. n. 15355-6960, reg. soc. n. 2756.

(10227)

MINISTERO DEL TESORO

Consegna dei titoli al portatore del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 9 % - 1975-90

A norma dell'art. 8 del decreto ministeriale 23 giugno 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del successivo giorno 27, si rende noto che il 16 dicembre 1975 la sezione di tesoreria provinciale di Roma effettuerà la consegna alla coesistente filiale della Banca d'Italia, di tutti i titoli al portatore del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 9 % - 1975-90.

(10972)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1975, registro n. 28 Tesoro, foglio n. 224, viene accolto il ricorso straordinario proposto dal dott. Antonio Salvatore, avverso il decreto ministeriale 9 aprile 1973, con il quale era stata respinta l'istanza dell'interessato intesa ad ottenere che l'infermità da lui contratta venisse dichiarata dipendente da causa di servizio.

(10630)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 231

Corso dei cambi del 5 dicembre 1975 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	682,35	682,35	682,50	682,35	682,55	682,30	682,25	682,35	682,35	682,35
Dollaro canadese	675,05	675,05	675 —	675,05	675,45	675,10	675,20	675,05	675,05	675,05
Franco svizzero	258,10	258,10	258,40	258,10	258,17	258,10	258,17	258,10	258,10	258,10
Corona danese	111,62	111,62	111,70	111,62	111,82	111,60	111,65	111,62	111,62	112,60
Corona norvegese	122,99	122,99	123,10	122,99	123,07	122,98	122,98	122,99	122,99	122,95
Corona svedese	154,83	154,83	154,90	154,83	154,94	154,80	154,84	154,83	154,83	154,80
Fiorino olandese	254,46	254,46	254,64	254,46	254,44	254,45	254,50	254,46	254,46	254,45
Franco belga	17,295	17,295	17,31	17,295	17,30	17,30	17,3025	17,295	17,295	17,30
Franco francese	153,42	153,42	153,60	153,42	153,45	153,40	153,44	153,42	153,42	153,40
Lira sterlina	1382,80	1382,80	1383,50	1382,80	1383,11	1382,70	1383 —	1382,80	1382,80	1382,80
Marco germanico	260,79	260,79	260,75	260,79	260,80	260,75	260,68	260,79	260,79	260,80
Scellino austriaco	36,9825	36,9825	37 —	36,9825	37,01	36,95	36,9720	36,9825	36,9825	36,95
Escudo portoghese	25,42	25,42	25,45	25,42	25,32	25,40	25,33	25,42	25,42	25,40
Peseta spagnola	11,4625	11,4625	11,47	11,4625	11,466	11,45	11,4590	11,4625	11,4625	11,45
Yen giapponese	2,234	2,234	2,2380	2,234	2,231	2,23	2,2263	2,234	2,234	2,23

Media dei titoli del 5 dicembre 1975

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	97,825
Redimibile 3,50 % 1934	100,125
» 3,50 % (Ricostruzione)	92,300
» 5 % (Ricostruzione)	96,600
» 5 % (Riforma fondiaria)	94,500
» 5 % (Città di Trieste)	93,300
» 5 % (Beni esteri)	92,600
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	85,100
» 5,50 % » » 1968-83	83,400
» 5,50 % » » 1969-84	82,450
» 6 % » » 1970-85	84,525
» 6 % » » 1971-86	84,800
» 6 % » » 1972-87	83,450

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977)	97,025
» 5 % (» 1° aprile 1978)	92,400
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	91,375
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	86,700
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	85,425
» poliennali 7 % (scad. 1° aprile 1978)	96,450
» » 9 % (» 1° aprile 1979)	98,700

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 5 dicembre 1975

Valuta	Cambio
Dollaro USA	682,30
Dollaro canadese	675,125
Franco svizzero	258,135
Corona danese	111,635
Corona norvegese	122,985
Corona svedese	154,835
Fiorino olandese	254,48
Franco belga	17,299
Franco francese	153,43
Lira sterlina	1382,90
Marco germanico	260,735
Scellino austriaco	36,977
Escudo portoghese	25,375
Peseta spagnola	11,461
Yen giapponese	2,23

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Diario delle prove scritte del concorso, per esami, a sessanta posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva per i servizi amministrativi centrali.

Le prove scritte del concorso, per esami, a sessanta posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva per i servizi amministrativi centrali del Ministero del tesoro, indetto con decreto ministeriale 19 maggio 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 30 agosto 1975, avranno luogo a Roma, nei locali del palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, alle ore 8, dei giorni 28 e 29 gennaio 1976.

(10643)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Errata-corrige

Nel decreto ministeriale 5 marzo 1975, relativo al « Concorso, per esami, a cinque posti di segretario nel ruolo centrale e periferico dei servizi contabili, carriera di concetto », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 4 luglio 1975, all'art. 2, lettera *a*), seconda riga, dove è scritto: « ... di ragioniere *o* perito commerciale, di perito aziendale *o* corrispondente in lingue estere, ... », leggasi: « ... di ragioniere *e* perito commerciale, di perito aziendale *e* corrispondente in lingue estere, ... ».

(10424)

REGIONE PIEMONTE

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Torino

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il precedente decreto n. 286/74 in data 19 febbraio 1974, con il quale venne indetto il concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Torino al 30 novembre 1973;
Vista la graduatoria formulata dalla commissione giudicatrice nonchè i verbali delle singole sedute;
Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Torino al 30 novembre 1973:

1. Boero Pierino	punti	70,153
2. Marmo Giuseppe	»	67,179
3. Alasonatti Mario	»	59,950
4. Seita Giovanni Battista	»	59,922
5. Giordano Michele	»	59,375
6. Garnero Aldo	»	58,555
7. Castagneri Remo	»	58
8. Benedetto Fiorenzo	»	56
9. Rizzolo Pietro	»	55
10. Martini Giuseppe (coniugato con 2 figli)	»	54,5
11. Marchiò Massimo (nato nel 1945)	»	54,5
12. Ricci Carla (nata nel 1948)	»	54,5
13. Salassa Piergiacomo (nato nel 1948)	»	54
14. Vecchi Giovanni (nato il 15 marzo 1950)	»	54
15. Boffo Luciano (nato il 3 agosto 1950)	»	54
16. Occelli Giovanni	»	53,518
17. Giannotti Oscar	»	53,5
18. Gastaldi Riccardo (nato nel 1940, coniugato con 2 figli)	»	53
19. Prever Bruno (nato nel 1942, coniugato con prole)	»	53
20. Lodrini Eliano (nato nel 1947, coniugato con prole)	punti	53
21. Brizio Guido (nato nel 1946, coniugato)	»	52,5
22. Moriconi Enrico (nato nel 1949, coniugato)	»	52,5
23. Genetti Andrea	»	52,266
24. Viassone Giovanni (nato nel 1939, coniugato con 1 figlio)	»	52
25. Basini Giorgio (nato nel 1946, coniugato)	»	52
26. Magliola Guido (nato nel 1947, coniugato)	»	52
27. Venturi Guido (nato nel 1949)	»	52
28. Roggia Giovanni	»	51,5
29. Tassone Lorenzo (coniugato con 1 figlio)	»	51
30. Marelli Giuseppe	»	51
31. Pelissero Franco (nato nel 1948)	»	50,5
32. Fanini Giov. Battista (nato nel 1949)	»	50,5
33. Garavoglia Paolo	»	50,266
34. Granata Giuseppe (coniugato)	»	50
35. Benedetti Giov. Battista (nato nel 1948)	»	50
36. Belluzzi Giancarlo (nato nel 1949)	»	50
37. Giacosa Pietro (nato nel 1942, coniugato)	»	49
38. Donizetti Angelo (nato nel 1946, coniugato)	»	49
39. Monti Giovanni (nato nel 1947, coniugato)	»	49
40. Bazzani Domenico (nato nel 1941)	»	49
41. Ferri Giovanni (nato nel 1949)	»	49
42. Nicoletti Giovanni	»	48,5
43. Chiassarini Mauro	»	48
44. Capella Carlo	»	47,5
45. Tezzo Giuliano (nato nel 1946)	»	47
46. Carazzina Marco (nato nel 1947)	»	47
47. Basso Pier Giovanni (nato nel 1949)	»	47
48. Gallo Michele (nato nel 1941, coniugato con 1 figlio)	»	46
49. Fiorentini Giuseppe (nato nel 1943, coniugato con 1 figlio)	»	46
50. Gallina Marcellino (nato nel 1949)	»	46
51. Baccini Luigi (nato nel 1944)	»	45
52. Picciolo Tommaso (nato nel 1950)	»	45
53. Lupi Pier Luigi	»	44,5
54. Canti Massimo (nato nel 1946)	»	44
55. Caleffi Francesco (nato nel 1949)	»	44
56. Cavinato Ugo (nato nel 1947)	»	42
57. De Maria Carlo (nato nel 1949)	»	42

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Foglio annunzi legali della provincia di Torino e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura, dell'ufficio del veterinario provinciale e dei comuni interessati.

Torino, addì 21 ottobre 1975

Il presidente: VIGLIONE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il precedente decreto n. 4230/75 in data 21 ottobre 1975, con il quale è stata approvata la graduatoria formulata dalla commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Torino al 30 novembre 1973;
Viste le domande dei singoli concorrenti nonchè l'elenco delle condotte indicate in ordine di preferenza;
Visto l'art. 55 del regolamento approvato con regio-decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

I seguenti veterinari sono vincitori delle condotte indicate a fianco di ciascuno di essi:

Boero Pierino: Caselle Torinese-Borgaro;

Marmo Giuseppe: Scalenghe-Airasca-Buriasco;

Alasonatti Mario: Luserna San Giovanni-Angrogna-Bibiana-Lusernetta-Rorà.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Foglio annunzi legali della provincia di Torino e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura, dell'ufficio del veterinario provinciale e dei comuni interessati.

Torino, addì 21 ottobre 1975

Il presidente: VIGLIONE

(10583)

REGIONE LOMBARDIA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Milano

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 426 in data 25 agosto 1972, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Milano al 30 novembre 1971;
Visto il proprio decreto n. 649 in data 1° dicembre 1972, con il quale veniva prorogato il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso stesso;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Visto l'articolo unico della legge 8 marzo 1968, n. 220;
Viste le designazioni dei componenti la commissione giudicatrice;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;
Vista la legge regionale n. 17 del 3 luglio 1972;
Visto il decreto di delega n. 1382 dell'11 settembre 1975;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato nelle premesse è così costituita:

Presidente:

D'Alessandro dott. Carlo, funzionario della carriera direttiva dell'assessorato regionale alla sanità.

Componenti:

Palmiero dott. Mario, direttore di sezione in servizio presso la prefettura di Milano;
Santoni prof. Giovanni, primario ostetrico-ginecologo dello ospedale « Predabissi » di Melegnano;
Mondina prof. Roberto, ricercatore del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto ostetrico-ginecologo « L. Mangiagalli », specialista in ostetricia;
Carreri dott. Vittorio, funzionario medico in servizio presso l'assessorato regionale;
Tajè Ezia, ostetrica condotta in servizio presso il comune di Legnano.

Segretario:

Dottor dott. Graziano, funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione regionale.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato altresì nel Bollettino ufficiale della regione, nel Foglio annunzi legali della provincia di Milano e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dello ufficio medico provinciale di Milano e dei comuni interessati

Milano, addì 8 ottobre 1975

p. Il presidente
L'assessore alla sanità: RIVOLTA

(10515)

Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Varese

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 260/Sanità in data 13 giugno 1973, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura del posto di ufficiale sanitario di Varese;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Visto l'articolo unico della legge 8 marzo 1968, n. 220;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;
Vista la legge regionale n. 17 del 3 luglio 1972;
Visto il decreto di delega n. 1382 dell'11 settembre 1975;

Decreta:

La commissione giudicatrice del pubblico concorso indicato in premessa è così costituita:

Presidente:

Piccolo dott. Antonio, funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione regionale.

Componenti:

Gazzillo dott. Vincenzo, vice prefetto ispettore in servizio presso la prefettura di Varese;
Giovanardi prof. Augusto, igienista, professore emerito dell'Università di Milano;
Dioguardi prof. Nicola, direttore dell'istituto di patologia medica dell'Università di Milano;
Eboli prof. Vincenzo, medico provinciale di Milano;
Volpato prof. Carlo, ufficiale sanitario di Rho.

Segretario:

Dottor dott. Graziano, funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione regionale.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato altresì nel Bollettino ufficiale della regione, nel Foglio annunzi legali della provincia di Varese e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dello ufficio del medico provinciale di Varese, del comune interessato e della prefettura di Varese.

Milano, addì 24 ottobre 1975

p. Il presidente
L'assessore alla sanità: RIVOLTA

(10585)

REGIONE UMBRIA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Terni

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto 16 maggio 1974, n. 581, con il quale è stato indetto il concorso per i posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Terni al 30 novembre 1973;
Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice;
Viste le designazioni dei membri pervenute dalle sedi competenti;
Vista la legge regionale 12 maggio 1975, n. 26;
Vista la deliberazione della giunta regionale 7 ottobre 1975, n. 3313, esecutiva ai sensi di legge;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso per i posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Terni al 30 novembre 1973, è così composta:

Presidente:

Marri prof. Germano, assessore regionale, per delega del presidente della giunta regionale.

Componenti:

Mescolini Alessandro, assessore del comune di Orvieto;
Pieramati dott. Mario, veterinario di ruolo della regione;
Romanelli prof. Valentino, docente universitario;
Moretti prof. Bruno, docente universitario;
Bottardi dott. Giorgio, veterinario condotto di Castel Giorgio.

Le funzioni di segretario della commissione saranno svolte dal dott. Corrado Matini, funzionario della regione.

Le prove di esame si svolgeranno presso la facoltà di medicina veterinaria dell'Università degli studi di Perugia, non prima di trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione.

Perugia, addì 20 novembre 1975

Il presidente: CONTI

(10425)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PADOVA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Padova

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 225-AA.6/13 in data 26 febbraio 1975, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Padova;

Ritenuto di dover procedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Viste le designazioni della regione del Veneto, dell'ordine dei veterinari e delle giunte municipali dei comuni interessati;

Visto il decreto n. 7072/8/5 in data 22 novembre 1975 del medico provinciale di Padova, con il quale, ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 220, viene nominato a componente della commissione in parola il dott. Giuseppe Borini, rappresentante dei veterinari condotti di ruolo;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai comuni e alle provincie, successivamente modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la circolare della regione Veneto n. 13 in data 7 marzo 1973;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281 e il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 1° settembre 1972, n. 12;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Padova e bandito con decreto in data 26 febbraio 1975, è così composta:

Presidente:

Carelli dott. Pasquale, funzionario amministrativo designato dalla regione del Veneto.

Componenti:

Scapolo Gesù Gino, funzionario amministrativo designato dalla regione del Veneto;

Seren prof. Ennio, docente di clinica medica veterinaria presso l'Università di Milano;

Corsico prof. Giuseppe, docente di anatomia patologica veterinaria presso l'Università di Milano;

Realdon dott. Valente, veterinario provinciale di Venezia designato dalla regione del Veneto;

Borini dott. Giuseppe, veterinario condotto di ruolo.

Segretario:

Palombi dott. Pasquale, funzionario amministrativo designato dalla regione del Veneto.

Le prove di esame avranno luogo in Padova e non potranno avere inizio prima che sia trascorso un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione del Veneto, nel Foglio annunzi legali della provincia di Padova, e sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del veterinario provinciale di Padova, della prefettura di Padova e dei comuni interessati.

Padova, addì 24 novembre 1975

Il veterinario provinciale agg.: PALESE

(10426)

OSPEDALE CIVILE « SS. ANNUNZIATA » DI TARANTO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

In esecuzione delle deliberazioni consiliari 24 luglio 1975, numeri 509 e 537, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di dietetica;
un posto di aiuto medico legale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Taranto.

(10879)

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto e un posto di assistente di chirurgia vascolare;
due posti di assistente del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Taranto.

(10880)

OSPEDALI CIVILI RIUNITI DI VENEZIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del servizio di accettazione e pronto soccorso, con annessa sezione di degenza (astanteria);
un posto di aiuto capo e un posto di assistente del servizio trasfusionale;
un posto di aiuto della divisione di radioterapia e medicina nucleare, con annessa sezione di degenza;
un posto di aiuto e tre posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione e cure intensive, con annessa sezione di degenza;
un posto di assistente del servizio di radiodiagnostica;
un posto di assistente del centro per la diagnosi precoce dei tumori, funzionalmente collegato alla divisione di radioterapia e medicina nucleare;
un posto di assistente della divisione di chirurgia ortopedico-traumatologica, con sezione aggregata per discinetici.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredata dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale (sezione concorsi) dell'ente in Venezia - tel. 705622.

(10876)

OSPEDALE « S. MARIA LA CIVITA » DI SPINAZZOLA

Concorso a posti di personale sanitario medico

In esecuzione della deliberazione consiliare 11 agosto 1975, n. 143, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di primario del servizio autonomo di anestesia e rianimazione;
un posto di aiuto di anestesia e rianimazione;
un posto di aiuto di medicina generale;
un posto di aiuto di pediatria;
un posto di aiuto di cardiologia;
un posto di aiuto e un posto di assistente di chirurgia generale;
un posto di aiuto e un posto di assistente di ostetricia e ginecologia;
un posto di assistente del servizio autonomo di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Spinazzola (Bari).

(10868)

Concorsi riservati a posti di personale sanitario medico

In esecuzione delle deliberazioni consiliari 11 agosto 1975, numeri 126 e 127, sono indetti concorsi riservati, ai sensi dello art. 59 della legge n. 148/1975, a:

un posto di aiuto del servizio autonomo di analisi chimico-cliniche e microbiologia;
un posto di aiuto del servizio autonomo di radiologia, comprendente la radiodiagnostica e la fisioterapia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Spinazzola (Bari).

(10869)

OSPEDALE « SIMIANI » DI LOIANO

Concorso ad un posto di assistente medico

In esecuzione della deliberazone consiliare 18 ottobre 1975, n. 122, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Loiano (Bologna).

(10874)

OSPEDALE « SS. SALVATORE » DI TOLENTINO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primairo di laboratorio di analisi;
un posto di aiuto radiologo;
un posto di aiuto di emodialisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredata dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Tolentino (Macerata), viale della Repubblica, 18 - telefono 91233-91788.

(10877)

OSPEDALE « M. SANTO » DI COSENZA

Concorso ad un posto di farmacista

In esecuzione della deliberazione consiliare 15 ottobre 1975, n. 345, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di farmacista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La tassa di ammissione al concorso è di L. 10.000 (da versarsi al tesoriere dell'ente: Cassa di risparmio per la Calabria e Lucania, sede di Cosenza).

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Cosenza - tel. 24125.

(10878)

OSPEDALE CIVILE « S. MARIA DEI LAICI » DI AMELIA

Concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Amelia (Terni), tel. 97142.

(10875)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100753260)